

CT 19817/2023- Avv. Collabolletta e Vitale

**Avvocatura Generale dello Stato**  
**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**Sezione II**

(R.G. n. 26468 del 2023 - Ud- 30/11/23 - G.U. Cartoni)

**COMPARSА DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

Per il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (cod. fiscale 80415740580) in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via XX Settembre, 97 – 00187 ROMA; PEC: attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato (cod. fiscale 80224030587) presso i cui uffici è per legge domiciliato in Via dei Portoghesi, n. 12, 00186 ROMA, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

- *Convenuto* -

**contro**

**-GREENPEACE Onlus**, corrente in Roma, Via della Cordonata n. 7, C.F. 97046630584, PEC greenpeaceonlus@legalmail.it, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Signor Ivano Novelli, nato a Firenze il 14 maggio 1956, C.F. NVLVNI56E14D612A,

**-RECOMMON APS**, corrente in Roma, Via dei Sardi n. 28, C.F. 97686900586, PEC recommon@pec.recommon.org, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Signor Tancredi Tarantino, nato a Marsala (Trapani) il 9 agosto 1977, C.F. TRNTPCR77M09E974O;

-altri soggetti, persone fisiche: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

- Attori -

nonché nei confronti di

**ENI S.P.A.**, (C.F. 00484960588 e P.I. 00905811006; di seguito anche “**Eni**” o la “**Società**”), in persona del procuratore Avv. Stefano Speroni come da procura generale a Notaio Castorina dell’11 dicembre 2020 (rep. n. 90878 / 16232), con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, rappresentata e difesa, anche



disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Monica Colombera (C.F. CLMMNC68L63I829C e P.E.C. *monica.colombera@pec.legance.it*), Sara Biglieri (C.F. BGLSRA67P51G388C e P.E.C. *sara.biglieri@milano.pecavvocati.it*), Cecilia Carrara (C.F. CRRCL75P59H501P e P.E.C. *ceciliacarrara@ordineavvocatiroma.org*), Federico Vanetti (C.F. VNTFRC78D22L682A e P.E.C. *federico.vanetti@cert.ordineavvocatimilano.it*) e Stefano Parlatore (C.F. PRLSFN69L22H501T e P.E.C. *stefano.parlatore@avvocato.pe.it*), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'ultimo dei sopracitati procuratori in Roma, Via S. Nicola Da Tolentino, 67, giusta procura in calce al presente atto ai sensi di legge

e

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**, con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, cod. fisc. 80199230584, p.iva 07756511007, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Dario Scannapieco, rappresentata e difesa, in virtù della procura speciale alle liti rilasciata in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Andrea Zoppini (cod. fisc. ZPPNDR65P15H501F; p.e.c. *andreaszoppini@ordineavvocatiroma.org*) e dall'Avv. Giacinto Parisi (cod. fisc. PRSGNT90P24L418W; p.e.c. *giacintoparis@ordineavvocatiroma.org*), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza di Spagna n. 15 (tel. 06.32650081; fax 06.92912089).

*-altri convenuti-*

## IN FATTO

1. Con atto di citazione del 9 maggio 2023 le associazioni e le persone fisiche in epigrafe hanno convenuto, tra gli altri, il Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi MEF) dinanzi a codesto ill.mo tribunale civile di Roma al fine di veder riconosciuta la responsabilità solidale di Eni Spa, MEF e Cassa Depositi e Prestiti Spa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 8 della CEDU e degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e *subendi* dagli attori per effetto del cambiamento climatico che i convenuti hanno concorso a cagionare.



2. Gli attori lamentano, inoltre, che Eni Spa non abbia ottemperato al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti, chiedendo la condanna della società per azioni, in forza dell'art 2058 c.c. e dell'art 614 bis c.p.c., a limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO2 in atmosfera e ad adottare una policy operativa che definisca e monitori i traguardi climatici che ENI spa dovrebbe raggiungere in linea con le Convenzioni internazionali in materia.
3. La portata generale della presente causa e la complessità delle tematiche su cui si fonda, legate alla tutela dell'ambiente e al fenomeno del *climate change*, impone un'attenta ponderazione dei diversi interessi e diritti che vengono in rilievo, ognuno dei quali non può essere sacrificato a totale vantaggio dell'altro.
4. Prima di analizzare nel merito le questioni controverse, occorre preliminarmente operare una breve ricostruzione del contesto fattuale storico e giuridico in cui l'odierna causa si inserisce, in maniera speculare rispetto all'inquadramento *ex adverso* fornito.
5. Gli Accordi e Convenzioni internazionali richiamate nell'atto introduttivo del giudizio, in particolar modo l'Accordo di Parigi, si inseriscono nell'ambito degli interventi volti ad individuare dei piani d'azione per limitare l'impatto del cambiamento climatico, attraverso un'impostazione di tipo "volontaristico" (cd. bottom-up) in cui sono gli stessi Stati sottoscrittori il trattato a definire la consistenza del proprio impegno, secondo il principio delle responsabilità comuni ma differenziate. La valenza vincolante di tali trattati assume un connotato peculiare in quanto il controllo sul rispetto degli obiettivi è affidato agli stessi Stati che li hanno ratificati.
6. Di conseguenza, la normativa nazionale di attuazione di tali trattati, predisposta da ciascuno degli Stati ad essi aderenti, assume un ruolo preminente nell'ottica del raggiungimento di tali obiettivi.
7. Le associazioni attrici addebitano ad Eni, in qualità di "principale società fossile italiana", una serie di condotte (non individuate però nello specifico) asseritamente volte a provocare un inasprimento dell'inquinamento



atmosferico e, nel tentativo di coprire le proprie responsabilità, anche una situazione di disinformazione scientifica quanto alle scelte strategiche adottate dalla società (cd. *greenwashing*).

8. L'atto di citazione avversario però non tiene in considerazione il particolare contesto storico in cui si inserisce l'odierna controversia: il conflitto russo-ucraino ha avuto forti ripercussioni su molti dei mercati internazionali, tra cui quello dell'energia, con ciò imponendo alle comunità sovranazionali e ai singoli Stati di realizzare delle azioni volte all'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili e, in particolare, nel campo dell'industria petrolifera, all'affrancamento graduale dai combustibili fossili forniti dalla Russia.
9. L'atto di citazione avversario, infatti, tralascia la disamina di diversi aspetti rilevanti ai fini di una corretta contestualizzazione della strategia di Eni anche in relazione al rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.
10. Come affermato *supra*, è necessario individuare le fonti in materia di transizione energetica sia nella normativa europea sia in quella italiana di attuazione. L'adozione in Italia del PNIEC ha lo scopo di implementare una serie di strumenti legislativi per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte del 2030, tra cui l'impegno volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40% rispetto al 1990, in modo da rendere l'economia e il sistema energetico UE più competitivi, sicuri e sostenibili. Le previsioni del PNIEC, nel rispetto della normativa europea, tengono in considerazione il cd. "trilemma energetico" (sostenibilità ambientale delle fonti energetiche, sicurezza degli approvvigionamenti in un'ottica di diversificazione, economicità per i consumatori), anche riconsiderandolo alla luce dell'attuale situazione geopolitica.
11. In tale contesto economico si inserisce l'attività di Eni che, secondo gli attori, si sostanzierebbe in una violazione degli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che garantiscono rispettivamente il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tali diritti sono stati asseritamente



lesi dalla situazione di inquinamento ambientale, la quale metterebbe in pericolo la salute degli attori e dell'intera popolazione.

12. In ambito nazionale invece l'attenzione è posta sugli artt. 9 e 41 della Costituzione, così come modificati dalla legge costituzionale n. 1 dell'8 febbraio 2022, disposizioni che rappresentano un parametro esegetico per le leggi ordinarie. Tuttavia, è ineludibile il fatto che tali norme non impongono una specifica condotta ed in ogni caso non è stato contestato il mancato rispetto della normativa nazionale.
13. Dunque, Eni avrebbe violato la normativa sovranazionale incorrendo in responsabilità ex artt. 2043 c.c., 2050 e 2051 c.c., essendo consapevole dell'impatto arrecato dalla sua attività al fenomeno del cambiamento climatico e non avendo osservato i Principi guida delle Nazioni Unite, il Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, dettati per il rispetto dei diritti umani. I danni lamentati consisterebbero, per quanto riguarda le associazioni Greenpeace e Re Common, nella necessità per esse di porre in essere, quali associazioni per statuto preposte alla tutela dell'ambiente e del clima, diverse attività onerose, al fine di contrastare i danni ambientali cagionati da Eni e, per quanto riguarda le persone fisiche attrici, i danni patrimoniali arrecati ai propri beni immobili e lo stato di sofferenza psicologica derivante dal timore di esporre i propri beni materiali, la vita e la salute al fenomeno del cambiamento climatico prodotto da Eni e dagli azionisti di controllo che avrebbero potuto influenzare la gestione della società in relazione alla sua *policy* climatica.
14. In realtà, l'atto avversario traslascia di considerare che Eni dedica parte delle sue risorse alla ricerca scientifica in relazione all'impatto della propria attività sull'ambiente, come dimostrano gli studi che Eni ha commissionato nel tempo.
15. La strategia di transizione energetica di Eni, come già evidenziato *supra* e contrariamente a quanto affermato da controparte, è in linea con la normativa europea e nazionale. Premesso che l'individuazione degli obiettivi da raggiungere non può prescindere dalla specificità del settore di appartenenza, il



piano strategico di Eni di medio e lungo periodo è stato costruito sulla base delle migliori pratiche e tecnologie attualmente disponibili che hanno una funzione di “linee guida”, essendo soggette a possibili adattamenti a seguito degli sviluppi e dell’evoluzione nel campo scientifico. È da rilevare poi come il piano in questione è stato valutato positivamente dalle Agenzie di rating ESG.

16. Diverse sono invece le considerazioni che devono essere fatte per il piano strategico 2023-2026 il quale, per tenere conto degli sviluppi macroeconomici, viene rivisto ogni anno e, di conseguenza, risente delle esigenze socioeconomiche e del ruolo ricoperto da Eni in relazione all’approvvigionamento nazionale. In questo quadro, gli eventi storici della pandemia da Covid-19 e il conflitto russo-ucraino hanno avuto un enorme impatto sulle scelte effettuate, con una prevalenza, all’interno del trilemma energetico, (vd. *supra*) dell’interesse alla “sicurezza energetica”. Nonostante ciò, il piano quadriennale si pone degli obiettivi strategici in materia ambientale, legati alla sostenibilità delle fonti energetiche.

17. In via generale poi, ENI spa ha sempre improntato la propria strategia a tutela dell’ambiente e del climate change agli obiettivi posti a livello internazionale, come riconosciuto dagli osservatori esterni che monitorano costantemente e in modo indipendente le performance della società sotto tale ambito di attività. A titolo esemplificativo, si evidenzia come ENI faccia ricorso alla tecnologia CCS, qualificata dalla tesi avversaria come attività di *greenwashing* ma che in realtà l’IPCC (il cui scopo, per inciso, è quello di fornire la base scientifica e programmatica delle future politiche nazionali ed internazionali degli Stati verso una progressiva transizione energetica, fornendo delle “previsioni” per informare i legislatori sull’evoluzione del cambiamento climatico ed i relativi impatti) ritiene essere indispensabile per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione. Inoltre, ENI nel corso della sua attività si è impegnata in attività di finanziamento per progetti di sviluppo tecnologico: la startup Energy Dome, fondata nel 2019, ha completato un round B di investimento da 40 milioni di euro guidato da Eni Next, società corporate venture capital di Eni



che investe in startup ad alta crescita per favorire la transizione energetica. La società, fondata nel 2019, ha sviluppato un processo rivoluzionario di accumulo di energia a basso costo sfruttando batterie di CO2, in modo da accelerare la transizione globale verso fonti di energia rinnovabile.

L'avversa pretesa è infondata per le seguenti ragioni.

## IN DIRITTO

### QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO

#### **I. Difetto assoluto di giurisdizione. Invasione della sfera legislativa. “Non giustiziabilità” delle domande attoree.**

18. In via preliminare, si evidenzia come la domanda proposta dagli odierni attori presenta profili di inammissibilità in ragione di quanto segue.

19. Gli attori lamentano l'insufficienza della strategia adottata da Eni al fine di ottemperare agli obiettivi volti alla riduzione delle emissioni di CO2 indicati dall'Accordo di Parigi e dalla comunità scientifica internazionale, in violazione degli artt. 2 e 8 CEDU.

20. Essi affermano che i soggetti convenuti siano solidalmente responsabili per violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 8 CEDU e degli artt. 2043, 2050, 2051 c.c. e debbano essere dunque condannati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e *subendi* dagli attori per effetto delle conseguenze del cambiamento climatico che i convenuti hanno concorso a cagionare.

21. Inoltre, si chiede al giudice di condannare Eni spa e i suoi soci a ridurre le emissioni atmosferiche di CO2 e, in forza dell'art 2058 cc. e dell'art 614 bis c.p.c., ad adottare una policy in linea con gli accordi internazionali.

22. L'azione proposta appare dunque volta ad ottenere, mediante una forzatura applicativa dell'art. 2403 cod. civ., un cambiamento della politica climatica di ENI S.p.a., ritenuta dagli attori non in linea con gli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti. Tale finalità è espressamente rivendicata da controparte laddove afferma: *“ciò a cui si mira, infatti, è che il Tribunale imponga ad ENI di cessare le condotte illecite attraverso una modificazione del piano industriale che tenga*



*conto degli aspetti di diritto, anche sovranazionale, deputati al raggiungimento degli obiettivi di Parigi e alla cessazione dei reati ambientali?*

23. È evidente che l'azione risarcitoria in questi termini avanzata (la domanda di risarcimento in forma specifica) e la richiesta di *astreinte* ex art. 614 bis c.p.c. si traduce in un'inammissibile richiesta che condurrebbe ad uno sconfinamento del potere giurisdizionale sotto diversi profili.
24. Occorre innanzitutto rammentare come l'ambito soggettivo degli accordi internazionali sulla tutela ambientale sia circoscritto ai singoli Stati che hanno sottoscritto il Trattato, potendo porsi al più questioni di responsabilità delle imprese private che non si adeguino agli standard imposti dagli Stati nazionali attraverso la normativa di attuazione, fatto che non viene contestato nell'odierno giudizio.
25. L'Accordo di Parigi è stato ratificato dall'Unione europea il 4 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Il 5 ottobre 2015 l'UE aveva depositato i suoi strumenti di ratifica insieme agli 8 Stati membri (Austria, Francia, Germania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria) che avevano già completato le procedure nazionali di ratifica. L'Italia ha ratificato l'Accordo di Parigi con la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016.
26. Tale legge si limita dunque alla ratifica, lasciando poi ad un successivo intervento legislativo la definizione delle concrete modalità di attuazione dell'Accordo, anche in riferimento all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente a vagliarne il rispetto da parte degli organi statali e dei soggetti privati insediati in Italia.
27. Mancando tale legge di attuazione, una pronuncia giurisdizionale nella direzione individuata dagli attori si tradurrebbe in un'indebita invasione della sfera riservata al legislatore. A tal riguardo, Cass. Civ., Sezioni Unite, del 16-03-2022, n. 8600 ha avuto modo di ribadire, in un *obiter dictum*, i casi in cui può ravvisarsi un difetto assoluto di giurisdizione: «Come posto in luce dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., S.U., n. 2452/1968; Cass., S.U., n. 5583/1980; Cass., S.U.



*n. 124/1993; Cass., S.U., n. 8157/2002; Cass., S.U., n. 16751/2006; Cass., S.U., n.4190/2016; Cass., S.U., n. 36373/2021), il concetto di difetto assoluto di giurisdizione attiene propriamente all'impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice. E in tale perimetro rientrano le ipotesi in cui in discussione sia posta l'attribuzione di atti all'esercizio stesso di potestà sovrana, chiedendosi al giudice di sindacarne il modus operandi, con invasione dei meccanismi di responsabilità politica».*

- 28.** La circostanza che Eni sia una società partecipata dallo Stato non intacca le considerazioni sopra svolte in quanto, come si avrà modo di approfondire in seguito, la partecipazione statale non comporta una modifica sostanziale della natura dell'impresa nella sua veste di società per azioni. D'altra parte, anche volendo ammettere la presenza dello Stato nelle scelte imprenditoriali di Eni spa, l'inadeguatezza delle politiche legislative e governative in materia di cambiamento climatico non potrebbe essere in ogni caso sindacata dall'autorità giudiziaria, traducendoci in eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore e all'Amministrazione, in ragione dell'ampia discrezionalità dell'apparato statale nel bilanciamento tra tutela dell'ambiente e altri rilevanti interessi sociali.
- 29.** Gli attori chiedono al giudice ordinario di stabilire le misure che ENI S.p.a. dovrà attuare e i risultati che dovrà raggiungere e di ordinare al MEF e a CDP di adottare regole che perseguano un preciso obiettivo, financo determinando il mezzo per effetto del quale quel risultato vada raggiunto, così sostituendosi nelle scelte che sono espressione rispettivamente di discrezionalità politica (oltre che di discrezionalità organizzativa della società), con invasione della sfera di attribuzione riservata al legislatore.
- 30.** Al riguardo, viene in rilievo l'art. 101, secondo comma, Cost. che, nel fissare il principio della soggezione dei giudici soltanto alla legge, individua nella legge il



fondamento e la misura del sindacato ad opera del giudice. Ciò significa che, in assenza di un parametro giuridico, il sindacato deve arrestarsi.

31. Il giudice non può sostituirsi al legislatore nell'adottare misure preventive di responsabilità sociale e di sostenibilità, in linea con le *best practices* internazionali, in quanto tali norme hanno natura volontaria e necessitano di un intervento legislativo che le faccia assurgere a regole di condotta direttamente vincolanti per le imprese.
32. L'Accordo di Parigi, infatti, vincola gli Stati solo al perseguimento di un risultato comune, senza individuare le specifiche modalità per il suo raggiungimento. Adottato con il fine di perseguire gli obiettivi previsti dalla Convenzione quadro sul clima del 1992, esso è volto a “*rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici*”, in particolare riducendo i gas ad effetto serra che incidono sul riscaldamento globale. Con l'adesione a tale atto, gli Stati si impegnano a raggiungere “*un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo*”(art. 41), al fine di conseguire l'obiettivo di lungo termine di mantenere “*l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali*” poiché tale azione avrebbe ridotto “*in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici*” (art. 21).
33. L'Accordo di Parigi, dunque, definisce un percorso di accompagnamento e monitoraggio verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra e di mitigazione degli effetti negativi del cambiamento climatico, stimolato dalle Nazioni Unite, nel quale ogni singolo Stato, attraverso l'adozione dei c.d. *Nationally Determined Contributions*, nel rispetto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate (art. 43), definisce gli strumenti e i tempi per raggiungere un risultato comune (vero oggetto dell'obbligazione climatica post-Parigi), quello di stabilizzare l'aumento medio della temperatura terrestre tra 1,5-2°C rispetto ai livelli preindustriali entro la fine del XXI secolo.
34. In conclusione, l'Accordo pone in capo alle parti obbligazioni di risultato, piuttosto che obbligazioni di mezzi.



35. Compete ai singoli Stati, e, per quel che riguarda il caso in esame, allo Stato italiano, individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità politico – legislativa, le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti, i quali, peraltro, sono stati ridefiniti negli ultimi anni a livello europeo (si fa riferimento al cosiddetto “*Green deal*” del 2019 , alla Legge europea sul clima del 2021, al pacchetto “*Fit for 55*” che rappresenta un insieme di misure per ottenere l’obiettivo di ridurre del 55% netto al 2030 le emissioni di gas serra e mettere l’Unione sulla giusta traiettoria per il raggiungimento della neutralità climatica al 2050).
36. Pur non accettando la commistione che gli attori propongono in tutto l’atto di citazione tra il MEF e lo Stato (la quale sarà oggetto di una più attenta disamina in seguito) si evidenzia come quest’ultimo ha adottato con tempestività e diligenza gli atti strumentali al raggiungimento degli obiettivi climatici, iniziando dall’approvazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (di seguito, anche PNIEC) che identifica i settori di azione e le politiche e misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali.
37. Per l’illustrazione delle iniziative volte all’attuazione degli impegni per contrastare il cambiamento climatico, si richiama la Relazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, allegata al Documento di Economia e Finanza 2023.
38. Tra le iniziative più rilevanti, si richiamano a mero titolo esemplificativo, alcune di esse, quali:
- a) il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (il cosiddetto “D.lgs. RED II”), di attuazione della direttiva comunitaria 2018/2001 sulla “*promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*”;
  - b) il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto “decreto Rilancio”) che all’art. 119 ha istituito il Superbonus per incentivare interventi di riqualificazione profonda energetica e sismica degli edifici residenziali;
  - c) i decreti di approvazione dei progetti di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC);



- d) il decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 e decreto- legge n. 162 del 30 dicembre 2019 che hanno istituito un apposito fondo da circa 900 milioni di euro fino al 2033 (poi 40 milioni di euro all'anno) per l'adozione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nelle Regioni del Bacino Padano;
- e) La legge n. 234 del 2021 che, all'articolo 1, comma 498, istituisce un Fondo per l'attuazione delle misure del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per il 2024, 150 milioni di euro per il 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2026 al 2035.
39. Alla luce di quanto detto, si conclude per il difetto assoluto di giurisdizione e “*non giustiziabilità*” delle domande attoree, attenendo le richieste della parte alla sfera di attribuzioni riservata al legislatore.

\*\*\*

## **II. Difetto assoluto di giurisdizione sotto ulteriore profilo. Invasione delle scelte di strategia imprenditoriale.**

40. Oltre all'evidente difetto assoluto di giurisdizione derivante dalla “*non giustiziabilità*” delle domande avversarie, l'azione è inammissibile poiché è viziata da un ulteriore difetto di giurisdizione, derivante dalla rilevanza costituzionale dell'attività imprenditoriale.
41. Come sopra evidenziato, nell'atto di citazione avversario si chiede al giudice di condannare Eni spa e i suoi soci a ridurre le emissioni atmosferiche di CO<sub>2</sub> e, in forza dell'art 2058 cc. e dell'art 614 bis cpc, ad adottare una policy in linea con gli accordi internazionali. Posta in questi termini, la condanna di Eni all'adozione di una determinata policy si tradurrebbe in una indebita invasione dell'autorità giudiziaria nelle scelte di strategia imprenditoriale dell'impresa.
42. A tal riguardo è sufficiente rilevare la centralità, a livello sistematico, dei principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento, di rilevanza sovranazionale, e del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica, i quali hanno portata ampia e generale e dunque devono essere tenuti in considerazione



dall'autorità giudiziaria quando questa venga chiamata a valutare l'opportunità di un determinato assetto economico-aziendale.

- 43.** La giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di controversie in materia di licenziamento, ha più volte affermato il principio di non sindacabilità nel merito delle scelte economico-organizzative effettuate nell'ambito di un'impresa, facendo leva sull'art. 41 Cost (in questo senso Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 10038 del 15/05/2015; Cass. Civ., sez. Lav., sent. n. 26/07/2006 n. 17013; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 11241 del 15/11/1993; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 3931 del 09/07/1979).
- 44.** Le stesse considerazioni possono essere svolte anche in riferimento alla presente controversia in quanto, nonostante l'art 41 secondo comma Cost individui l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana come limiti al dispiegarsi della libertà di iniziativa economico-privata, il sindacato sull'attività di Eni spa non si tradurrebbe in un vaglio sul rispetto di indici normativi o linee guida in materia ambientale, che la società in ogni caso non ha disatteso, ma in una valutazione puramente soggettiva da parte dell'autorità giudiziaria sull'opportunità delle scelte imprenditoriali in relazione all'impatto di tale attività su un fenomeno di portata generale come quello del cambiamento climatico.
- 45.** Una pronuncia del giudice, come richiesta dagli attori, infatti, dovrebbe indicare la corretta "policy" in grado di raggiungere l'auspicato obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi. Tale risultato, prima ancora che collocarsi al di fuori del potere giurisdizionale, esulerebbe dalle competenze dello stesso potere, le quali, in un settore in continua evoluzione, come quello relativo allo studio del riscaldamento globale e delle misure per contrastarlo, si troverebbe a dover prendere posizione nel dibattito scientifico senza che ci sia stata un'previa valutazione delle conseguenze socio-economiche legate ad una determinata strategia climatica, la quale è rimessa, come già sottolineato prima, alla discrezionalità del potere legislativo ed esecutivo, o al più a decisioni di policy sociale. Nessuna disposizione attribuisce al giudice ordinario un potere



direttamente incisivo sugli atti generali di programmazione delle strategie di una società per azioni, in deroga alla competenza riservata agli organi sociali.

46. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve concludere che l'azione avversaria è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione in quanto una pronuncia nel senso indicato dagli attori si tradurrebbe in un'invasione nelle scelte di strategia imprenditoriale di Eni spa.

\*\*\*

### **III. Difetto assoluto di giurisdizione sulle condotte poste in essere da Eni in altri Stati.**

47. Fermo quanto precede, la domanda attorea presenta profili di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione anche sotto un ulteriore profilo, in quanto riguarda condotte realizzate, almeno parzialmente, da società facenti parte del gruppo Eni in altri Stati.
48. Nell'atto di citazione avversario emerge la contestazione dell'attività che Eni ha compiuto non solo in Italia ma anche all'estero. Gli attori, infatti, fanno un generico riferimento all'operato della società, la quale svolge la sua attività in un contesto internazionale per il tramite di società controllate. Di conseguenza, i danni ambientali per i quali viene richiesto il risarcimento in forma specifica interessano non esclusivamente il territorio nazionale.
49. Sul punto si osserva che, proprio al fine di dettare una normativa uniforme applicabile *«in circostanze che comportino un conflitto di leggi»* (art. 1, par. 1), il Parlamento europeo e il Consiglio dell'unione europea ha emanato il Regolamento n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (*«Roma II»*), che all'art. 4, par. 1, dispone: *“Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”*.
50. Nella specifica materia del *“danno ambientale”*, l'art. 7 del medesimo Regolamento prevede che *“La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che*



*deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno è quella risultante dall'articolo 4, paragrafo 1, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato”.*

51. Il criterio generale adottato per individuare il foro competente è, dunque, quello della *lex loci damni*, vale a dire “*del paese in cui il danno si verifica*”.
52. Nel caso di specie, in cui il danno è da rinvenire nel cambiamento climatico globale che ENI S.p.a. contribuirebbe a produrre attraverso le emissioni di CO2 che si verificano in tutto il mondo, un'interpretazione letterale della norma condurrebbe ad un'applicazione distributiva delle leggi di tutti i paesi coinvolti.
53. Ad analoga conclusione si dovrebbe pervenire nel caso in cui, l'attore, esercitando la facoltà riconosciutagli dal citato art.7, chieda il risarcimento del danno innanzi all'autorità giurisdizionale “*del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato*”; ENI S.p.a., infatti, come ampiamente riferito da controparte, ha svolto la propria attività petrolifera in tutto il mondo, promuovendo nel secondo dopoguerra “*la diffusione della ricerca petrolifera nazionale ed estera ampliando le attività anche in molte zone dell'Africa e dell'Europa dell'Est*”.
54. Né si arriverebbe a conclusioni diverse applicando il Regolamento n. 1215/2012 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 12 dicembre 2012 concernente “*la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*”, il cui art. 7 statuisce che “*Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: ... n. 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; ... n. 5) qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata*”.
55. Appare dunque non coerente con i criteri di riparto della giurisdizione suindicati, intentare l'azione risarcitoria in esame innanzi alla sola Autorità giurisdizionale italiana, il cui sindacato dovrebbe limitarsi ai danni o agli eventi dannosi che si verificano nel territorio italiano.



56. Ne consegue l'inammissibilità della domanda avversaria sotto tale ulteriore profilo.

\*\*\*

#### **IV. Nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*.**

57. Fermo quanto precede, si evidenzia, in ogni caso, come l'azione *de qua* non possa sfuggire ad una declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per il quale l'atto di citazione è nullo “*se è omissso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo*”.

58. La domanda giudiziale si connota, infatti, per l'assoluta genericità ed incertezza sia del *petitum* che della *causa petendi*.

59. Quanto al primo requisito, non è affatto chiaro quale sia il danno di cui si chiede l'accertamento, e cioè se questo consista, come sembra, nel danno ambientale asseritamente prodotto da ENI S.p.a., oppure se attenga a lesioni di diritti individuali, distinte dal danno ambientale, che tuttavia, non sono state specificatamente individuate e non risultano provviste neppure di una “*consistenza giuridica*”, traducendosi, a ben vedere, in mere “*preoccupazioni*” (su cui si approfondirà in seguito).

60. Analoga indeterminatezza caratterizza la *causa petendi*, non essendo state espone in maniera coerente le ragioni di fatto e di diritto sottese alla domanda; per quanto attiene alla posizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non è agevole, ad esempio, comprendere quale siano gli aspetti che renderebbero illecita la sua condotta, quali norme si assumano violate, persino in che veste il MEF viene chiamato in causa, se come socio o come struttura amministrativa competente a vigilare sul rispetto delle norme ambientali o ancora come Stato legislatore, soggetto agli accordi internazionali.

61. In merito ai vizi dell'*editio actionis* la Suprema Corte ha evidenziato come la carenza e indeterminatezza della citazione comprometta “*il relativo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia*



*di merito sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale (v., da ultimo, Cass., 23/8/2011, n. 17495)” (Cass. sentenza n. 6673/2018; in tal senso anche Cass. ordinanza n.20861/2021).*

- 62.** È stato anche chiarito, proprio in tema di azioni risarcitorie, che *“chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi".”* (Cass. civ. n. 13328/2015).
- 63.** L'atto di citazione in esame contrasta, inoltre, con i principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, già considerati dalla giurisprudenza di legittimità come principi generali del diritto processuale ed oggi espressamente codificati dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), mediante specifiche modifiche al Codice di procedura civile. L'intervento normativo trae origine dal criterio di delega contenuto alla lett. d) del comma 17, dell'articolo unico della legge 26 novembre 2021, n. 206, secondo il quale il governo, nell'esercitare la delega normativa, deve prevedere che *“i provvedimenti del giudice e gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità”*.
- 64.** Come rilevato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, tali precetti sono funzionali a garantire il principio della ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice (si vedano, fra le tante: Cass. civile, sentenza del 30 aprile 2020, n. 8425; Cass. civile, ordinanza del 21 marzo 2019, n. 8009; Cass. civile, S.U., sentenza del 17 gennaio 2017, n. 964; Cass. civile, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 21297; Cass. Civile, sentenza del 6 agosto 2014, n. 17698).
- 65.** Con la novella, il legislatore, in attuazione del suddetto criterio di delega, ha modificato l'art. 121 c.p.c., inserendo già nella rubrica il richiamo al principio della chiarezza e sinteticità degli atti e, al primo comma, è stata aggiunto un ulteriore periodo, il quale dispone che *“Tutti gli atti del processo sono redatti in modo*



*chiaro e sintetico*”.

66. L'intervento legislativo ha riguardato, per quanto qui interessa, anche gli artt. 163, comma 3, n. 4, e 167, comma 1, c.p.c., rispettivamente concernenti l'atto di citazione e la comparsa di risposta, nel cui testo è stata inserita la locuzione *“in modo chiaro e specifico”*.
67. Come ha affermato la Suprema Corte, nella relazione alla riforma del 1° dicembre 2022, *“La chiarezza richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure, la sinteticità, invece, richiede che il testo non contenga inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso. La mancanza di chiarezza dell'atto può determinarne la nullità, qualora sia tale da rendere assolutamente incerto il petitum o la causa petendi.”*
68. Il Giudice di legittimità, ha anche rilevato che i concetti di chiarezza e sinteticità sono autonomi tra loro e tuttavia come *“la eccessiva ed inutile lunghezza degli atti non giovi alla chiarezza degli stessi, costringendo i lettori ad un aggravio di impegno nella lettura ed al dispendio di molto tempo, senza che ad esso si accompagni la certezza della comprensione del testo. Certamente, atti prolissi e ripetitivi contrastano con l'esigenza di celerità e ragionevole durata del processo, risultando spesso inutili a garantire il diritto di difesa”*.
69. Ebbene è evidente che l'avverso atto di citazione (che consta di quasi 140 pagine) non rispetta i principi di sinteticità e chiarezza sopra richiamati.
70. I motivi posti a fondamento dell'azione sono formulati, infatti, in maniera farraginosa, disordinata e la loro esposizione è appesantita da continue ripetizioni e sovrapposizioni di elementi di fatto e di diritto che rendono estremamente difficoltoso per i convenuti ricostruire le violazioni a loro contestate.
71. Tali elementi che dovrebbero delineare, anche a beneficio del giudice il *thema decidendum*, sono riferiti in modo del tutto disorganizzato e incoerente demandando all'interprete di ricercare una connessione logica tra i plurimi argomenti confusamente dedotti.
72. In considerazione di quanto sin qui esposto, si chiede al giudice adito di rilevare la nullità dell'atto introduttivo avversario.



\*\*\*\*

**V. Inammissibilità della domanda per carenza delle condizioni dell'azione.  
Difetto di legittimazione attiva delle Associazioni attrici per la tutela  
dell'interesse ambientale.**

73. Fermo quanto precede, si evidenzia che l'azione presenta profili di inammissibilità anche sotto un altro profilo, consistente nel difetto di legittimazione ad agire in via individuale delle Associazioni e dei privati, ai sensi dell'art. 81 c.p.c. e per le ragioni che seguono.
74. Occorre, in via preliminare, rammentare che il presente giudizio si colloca nell'ambito di quelle controversie caratterizzate da una portata generale ed in materia di *climate change*.
75. Analizzando la giurisprudenza delle Corti sovranazionali e nazionali, si può constatare come i casi in cui è stato ritenuto sussistente il requisito della legittimazione ad agire riguardavano la lesione di diritti ed interessi di singoli soggetti, lesi da fonti di inquinamento specifiche, dirette e ben individuate geograficamente, quindi non fenomeni di ampia portata quali il cambiamento climatico.
76. Infatti, è pacifico nella giurisprudenza del Corte di Giustizia che, affinché il ricorrente sia individualmente riguardato, è necessario che «*il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari*» (Corte di Giustizia, 15 luglio 1963, causa C-25/62, *Plaumann v. Commissione*, punto 199). Volgendo lo sguardo alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, si può constatare che i casi in cui la Corte, interpretando estensivamente gli artt. 2 e 8 della CEDU, ha riconosciuto la sussistenza di una relazione tra tutela ambientale e diritti dell'uomo (*Lopez Ostra v. Spagna*, 1994; *Guerra v. Italia*, 1998; *Oneryildiz v. Turchia*, 2004; *Cordella v. Italia*, sentenza 24 gennaio 2019, sul caso "Ilva"), ineriscono tuttavia alla posizione di singoli ricorrenti.



77. Al contrario gli odierni attori, associazioni e persone fisiche, instaurano il presente giudizio non con lo scopo di far valere uno specifico diritto suscettibile di tutela ma al fine di lamentare forme di alterazione "indiretta" dell'ambiente, quali potrebbero essere le conseguenze del cambiamento climatico dovuto ad emissioni di gas serra, e dunque non sono titolari di una posizione differenziata rispetto a quella del *quisque de populo*.
78. A titolo esemplificativo, si può far riferimento al caso *Armando Carvalho e a. v. Consiglio e Parlamento Europeo* (causa T-330/18), che riguardava la potenziale responsabilità delle istituzioni europee in riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra stabiliti all'interno della normativa europea emanata in applicazione dell'Accordo di Parigi: i ricorrenti contestavano, in sintesi, che l'obiettivo della riduzione delle emissioni del 40% non risultasse sufficientemente ambizioso se paragonato alle reali possibilità dell'UE stessa.
79. Nel caso di specie, la Corte europea ha tuttavia dichiarato l'inammissibilità della domanda presentata in virtù della mancanza dei requisiti di accesso alla giustizia dettati dall'art. 263 TFUE (ordinanza 8 maggio 2019, causa T-330/18). Tale disposizione ammette le domande di annullamento presentate da "*qualsiasi persona fisica o giuridica*" (ovvero i c.d. "*ricorrenti non privilegiati*") laddove un atto la riguardi "*direttamente e individualmente*" ovvero, alternativamente, "*contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione*". Non ricorrendo, però in quel caso, né una lesione individuale in linea con l'accezione delineata dalla giurisprudenza Plaumann (cioè una "*existence of genuine distinguishing feature*") idonea a differenziare la posizione del ricorrente, né un atto regolamentare (nel caso di specie era stata seguita una procedura propriamente legislativa), il giudice europeo ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ritenendo che i ricorrenti non fossero titolari di un interesse differenziato rispetto alla generalità dei consociati (*«the fact that the effect of climate change may be different for one person than they are for another does not mean that, for that reason, there exists standing to bring an action against a measure of general application»*)



80. Per di più, la domanda difetta del requisito essenziale della legittimazione ad agire anche sotto un diverso profilo.
81. Come si legge espressamente nella seconda parte dell'atto, gli attori asseriscono con enfasi di non agire per il risarcimento del "danno ambientale". Riconoscono, infatti, che *"ai sensi dell'art. 311 D.Lgs. n. 152/2006, l'unico soggetto munito di legittimazione ad agire ai fini del risarcimento del danno ambientale è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (oggi, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica)"*. Non domandano, dunque, *"il risarcimento del danno ambientale nell'accezione propria del medesimo (non di loro competenza), bensì gli attori (...) sono legittimati direttamente ad agire in giudizio nei confronti dei soggetti responsabili del fatto (pure causativo di danno ambientale), ai fini del ristoro dei danni, differenti e distinti dal danno ambientale, cagionati in capo agli stessi attori dagli stessi fatti dei convenuti, pure produttivi appunto del danno ambientale vero e proprio."* (pag. 68).
82. Parte attrice richiama, al riguardo, l'art. 313, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale riconosce *"il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi"*.
83. Si osserva, inoltre, che nello stesso atto di citazione vengono riportate una serie di decisioni giurisprudenziali dalle quali emerge con estrema chiarezza come lo Stato sia l'unico soggetto legittimato ad esperire l'azione per il risarcimento del danno ambientale, considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, possono agire *"ai sensi dell'art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto da essi subito, distinto da quello ambientale"* (Cassazione Penale sez. III 21/10/2010 n. 41015).
84. Controparte menziona anche l'insegnamento consolidato e autorevole della Cassazione penale n. 19437/2012 che, rispetto alla specifica posizione delle associazioni, ribadisce che *"il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica può configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio, sul quale"*



*incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica, in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela”.*

85. È quindi incontestabile, e pacificamente ammesso, che l'azione risarcitoria promossa da soggetti diversi dallo Stato, privati o associazioni ambientaliste, può riguardare esclusivamente il risarcimento di un “*danno patrimoniale, ulteriore e concreto (...) distinto da quello ambientale*”.
86. Tuttavia, nell'intero atto non vi è traccia di alcun circostanziato elemento riferibile a danni *ulteriori*, non avendo controparte individuato lesioni o pregiudizi concreti e determinati, né riferibili alle persone fisiche, né alle associazioni ambientaliste.
87. Dalla lettura della domanda giudiziale, emerge, invece, che la presente azione è diretta a far accertare proprio un **danno ambientale**, inteso come il cambiamento climatico che ENI S.p.a. avrebbe contribuito a determinare.
88. Tanto appare evidente dal contenuto delle domande formulate da controparte volte ad ottenere, come si è detto, nei confronti di ENI S.p.a., un provvedimento giurisdizionale di condanna “*a limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO2 in atmosfera*” e, nei confronti del Ministero, “*ad adottar una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui ENI S.p.a. dovrebbe dotarsi in linea con l'Accordo di Parigi?*”.
89. Pertanto, è evidente che i richiesti provvedimenti hanno ad oggetto obblighi di *facere* inidonei a consentire il ripristino degli *ulteriori* e *distinti* danni per cui si assume di agire e sono volti, invece, ad influire sulle politiche ambientali della società.
90. Inoltre, le affermazioni degli stessi attori in più punti “*tradiscono*” la reale intenzione dell'azione promossa, come, ad esempio, laddove si dichiara che “*gli attori Greenpeace e ReCommon vantano, dunque, pieno diritto e legittimazione, in base allo statuto delle rispettive associazioni, ad agire per contrastare le lesioni ed i danni all'ambiente e al clima cagionati dalle convenute (...)*” (pag. 69).



91. Particolarmente rivelatore di come l'azione *de qua* sia volta a denunciare un danno all'ambiente è anche la parte dell'atto riferita ai profili causali dell'illecito, affrontati a pag. 109.
92. La dimostrazione del nesso di causalità avrebbe dovuto incentrarsi sul rapporto tra la condotta di ENI S.p.a., causativa dell'asserito danno ambientale, e i danni ulteriori e distinti patiti dagli attori. Invece tale prova è stata totalmente omessa, avendo controparte concentrato la propria attenzione esclusivamente sulla relazione causale tra l'emissione dei gas serra e il cambiamento climatico, senza alcun accenno, neppure minimo, alla conseguente produzione dei danni individuali.
93. Considerato, dunque, il reale oggetto della domanda avversaria, deve ribadirsi come l'unico soggetto, provvisto di legittimazione ad agire in giudizio per la tutela dell'ambiente, è lo Stato.
94. Ulteriore elemento a sostegno della fondatezza dei rilievi svolti si ricava anche dalla *“Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale”*, firmata ad Aarhus nel 1998 e ratificata dall'Italia con la legge 26 marzo 2001, n. 108, richiamata peraltro da parte attrice per giustificare la propria legittimazione ad agire.
95. In particolare, si rileva come controparte abbia fornito una lettura parziale dell'art. 9 della citata Convenzione, limitandosi a richiamare esclusivamente i paragrafi 3 e 4 della predetta norma e omettendo, invece, di considerare il paragrafo 2 che statuisce che *“Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato a) che vantino un interesse sufficiente o in alternativa b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/ o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione ... Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire*



*un ricorso preliminare dinanzi ad un'autorità amministrativa, né dispensano dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale?*

96. Ebbene, il legislatore italiano nel rispetto della Convenzione sopra richiamata ha garantito l'accesso alla giustizia, prevedendo un primo accesso a livello amministrativo.
97. Infatti, l'art. 309 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che *"... le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantano un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), ... denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto"*.
98. Il comma secondo del citato articolo estende espressamente la legittimazione a richiedere l'intervento statale anche alle *"organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, di cui all' art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349"*.
99. Né potrebbe obiettarsi che le misure di cui alla parte sesta del Codice dell'ambiente, richiamate dal citato articolo 309 non si applicano *"al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori"* (art. 303 lett. h) in quanto gli attori sostengono di essere in grado di dimostrare (come si vedrà meglio in seguito) che l'attività di ENI S.p.a. abbia causato il danno anche se di carattere diffuso, per avere emesso in atmosfera emissioni di CO<sub>2</sub> e CH<sub>4</sub> pari allo 0.6% delle emissioni industriali globali nel periodo 1988-2015.
100. Controparte asserisce, e tutta l'azione poggia su tale assunto, che è possibile accertare il nesso causale tra il danno e l'attività di ENI S.p.a. e, pertanto, alla luce del combinato disposto degli articoli 9, par. 2 della già menzionata



Convenzione e 309 del decreto legislativo n. 152/2006 avrebbe dovuto richiedere l'adozione *di misure di precauzione, di prevenzione e di ripristino* al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Invece, ha agito direttamente proponendo un'azione legale per la quale era legittimato solo lo Stato.

101. In conclusione, da tutto quanto precede deriva che, non essendo stata riconosciuta dal legislatore, né in capo alle predette associazioni, né in capo ai privati, a fianco di quella statale, un'analogha legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale, opera la regola generale codificata nell'art. 81 c.p.c. per la quale *“Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”*, con conseguente inammissibilità della domanda giudiziale.

\*\*\*

## **VI. Inammissibilità della domanda per carenza delle condizioni dell'azione. Difetto di interesse ad agire degli attori.**

102. Fermi i rilievi sopra svolti, occorre vagliare la sussistenza dell'indefettibile condizione dell'interesse ad agire in capo agli attori. Ai fini della proposizione di una domanda giudiziale è necessario, infatti, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., avervi un interesse.
103. La funzione precettiva svolta dall'art. 100 c.p.c. è, quindi, quella di imporre il rispetto, nel caso concreto, dell'effettività della relazione, stabilita dall'ordinamento, tra la tutela esperita e l'interesse tutelato.
104. Com'è noto, infatti, l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione strettamente connessa al principio di economia processuale, volta ad evitare l'instaurarsi di giudizi che si risolvano nell'ottenimento di un risultato non solo “inutile” ma anche non attuale. In tale senso Cass. civ., sez. II, 24-01-2019, n. 2057: *«Ed invero l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa ad una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utilità effettiva in capo a chi si rivolge alla giustizia. In proposito, va ribadito il principio per cui “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile»*



*e non conseguibile senza l'intervento del giudice poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti "il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).*

**105.** Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio emerge come manchi l'allegazione di una lesione concreta, determinata e soprattutto attuale ad un proprio diritto. Gli attori, persone fisiche, fanno riferimento al generico timore di una lesione futura ai propri beni e alla propria salute, mentre Greenpeace ONLUS e Re Common ASP chiedono genericamente il risarcimento di danni non patrimoniali per la lesione dei loro scopi societari e dei danni patrimoniali alle loro risorse finanziarie, provocati dall'attività complessiva di ENI. È evidente, dunque, la non attualità dell'interesse a proporre la domanda giudiziale in un momento antecedente al verificarsi di un danno che, per di più, non può essere ascritto alla condotta della società.

**106.** Da tanto discende l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire.

\*\*\*

## **VII. Difetto di legittimazione passiva del MEF**

**107.** Deve infine eccipirsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, citato in giudizio insieme a Cassa Depositi e Prestiti in quanto azionista di Eni e dunque, secondo la tesi degli attori, capace di influire sulle strategie climatiche di Eni.



108. A tal proposito, però, occorre rammentare che Eni è una società per azioni, soggetto di diritto dotato di personalità giuridica, che rappresenta un centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci (Cass. sentenza n. 23685 del 2014; Cass. n. 10359 del 1996; Cass. n. 2817 del 1995).
109. Inoltre, essa gode di un'autonomia patrimoniale perfetta rispetto a quella dei soci che detengono le quote del capitale sociale. Tale soggetto di diritto risponde delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio (art. 2325 c.c.). Tale principio implica una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci, i quali non hanno alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria.
110. Sul punto, seppure in tema di responsabilità contrattuale (ma con considerazioni perfettamente applicabili anche alla responsabilità extracontrattuale), si è chiaramente espressa la Suprema Corte, che ha escluso la legittimazione passiva di un socio di una società di capitali, considerato che *“è principio generale che dette società – le quali, in quanto dotate di personalità giuridica, sono soggetti di diritto distinti dai soci che ne fanno parte – hanno la responsabilità patrimoniale esclusiva, salvo tassative ipotesi previste dalla legge qui non dedotte, per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.”* (Cass. Sentenza n. 8174 del 2006). La Corte ha precisato, inoltre, che anche laddove sia intervenuto un trasferimento delle quote sociali che abbia comportato l'assunzione da parte del socio del *“controllo pressoché totalitario della società”*, è esclusivamente la società il centro autonomo di imputazione di ogni effetto giuridico attivo e passivo.
111. A conferma di ciò si rileva che anche nel caso opposto, in cui la società di capitali subisca un danno a causa di un illecito commesso da un terzo, il diritto al risarcimento compete esclusivamente alla società e non anche a ciascuno dei soci, i quali subiranno un pregiudizio indiretto.
112. In conclusione, gli istituti dell'autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica, propri delle società di capitali, comportano una alterità della società rispetto al socio, per cui solo la prima può essere chiamata a



rispondere per i fatti e gli atti posti in essere dagli amministratori per il perseguimento dell'oggetto sociale.

113. La circostanza che parte delle azioni di Eni spa sia detenuta da MEF e CDP non scalfisce i rilievi sopra svolti. L'equivoco in cui incorre la ricostruzione attorea è quello di assimilare Eni spa, Stato italiano, MEF e CDP e di qualificarli come un'entità unitaria, come si evince dall'affermazione attorea *“Eni è lo Stato e lo Stato è Eni”*. Di conseguenza, MEF e CDP sarebbero citati in giudizio in quanto “soggetti pubblici”, rappresentanti lo Stato italiano e influenti sulle scelte imprenditoriali di Eni.
114. Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con la qualità di mero azionista che riveste, non ha alcun potere di incidere sulle strategie industriali di ENI S.p.a., che sono rimesse alla competenza esclusiva dell'organo di amministrazione, come previsto, in via generale, dall'articolo 2380-*bis* cod. civ.
115. Gli amministratori di una società per azioni godono di piena autonomia gestoria e non sono soggetti ad un vincolo di mandato, come emerge chiaramente dall'art. 2392 cod. civ., ai sensi del quale, questi rispondono nei confronti della società esclusivamente per la violazione dei *“doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo”*, doveri che devono essere adempiuti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
116. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha rilevato come *“la riforma del diritto societario rende l'amministratore il vero egemone dell'ente sociale. A lui spetta **in via esclusiva la gestione dell'impresa**, con il solo limite di quegli atti che non rientrano nell'oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.); (...) Quanto, poi, al rapporto tra assemblea ed amministratore, la novella **consente di escludere affatto l'ipotizzabilità di un coordinamento imposto dalla prima al secondo**. Questo rapporto emerge da due disposizioni: il già citato art. 2380 bis c.c., che, come s'è visto, attribuisce la gestione dell'impresa in via esclusiva all'amministratore, e l'art. 2364 n. 5 c.c., per il quale l'assemblea ordinaria delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla*



*competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori?” (Cass. S.U., sentenza n. 1545/2017).*

117. Il principio relativo alla *“insindacabilità delle scelte gestionali (business judgement rule)”* è stato riaffermato anche di recente dalla Suprema Corte che ha precisato che *“il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte)”* (Cass. Ordinanza n. 28718 del 2020).
118. La Corte di Cassazione, nella medesima decisione, ha approfondito il tema in esame, dichiarando che *“i doveri dell'amministratore sono quelli indicati dalla legge e dallo statuto, non altri. Non esiste, invero, un vincolo di mandato tra soci, o maggioranza di essi, ed amministratore, atteso che il rapporto intercorrente tra quest'ultimo e la società, come ente, è disciplinato dalle norme speciali sulle società stesse, le quali non prevedono un potere di direttiva giuridicamente vincolante sugli amministratori da parte della società medesima, salva la possibilità di revoca per giusta causa, nei congrui casi, per il venir meno della fiducia in essi riposta (cfr. Cass. n. 23381 del 2013)”*.
119. Ribadito, dunque, il principio della insindacabilità da parte dei soci delle scelte gestionali compiute dagli amministratori, non può trovare accoglimento la tesi attorea secondo la quale il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe influito sull'esercizio dei poteri spettanti all'organo amministrativo della società.
120. Tale tesi non è fornita di alcun supporto probatorio, non avendo controparte in alcun modo provato l'esistenza di un condizionamento o di una influenza da parte del MEF sulla discrezionalità gestionale esercitata dal consiglio di amministrazione di ENI S.p.a., né indicato una norma giuridica sulla quale fondare tale ricostruzione.
121. All'opposto, il Ministero ha legittimamente esercitato le proprie prerogative di socio, nell'ambito della normale e ordinaria dinamica tra organi societari, esprimendo il diritto di voto nell'Assemblea dei soci, nell'ambito delle



- competenze disciplinate dagli artt. 2364 e 2365 cod. civ, per quanto attiene rispettivamente all'assemblea ordinaria e straordinaria.
122. Tali competenze non implicano alcuna partecipazione alla gestione e alla amministrazione della società e né l'atto costitutivo, né lo statuto di ENI S.p.a. prevedono autorizzazioni da parte dell'assemblea dei soci per il compimento di atti degli amministratori ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, cod. civ.
123. Del resto, in merito alla valenza degli atti societari richiamati da controparte a sostegno delle proprie tesi, appare opportuno rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto, **la delibera di approvazione del bilancio di società** - la quale, ovviamente, non può prescindere dalla relazione di accompagnamento redatta dall'amministratore - **non comporta automaticamente l'approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione** (il principio è affermato dalla giurisprudenza consolidata; si veda, *ex multis*, Cass. civ. sentenza n. 10895/2004; sentenza n. 6220/2013; sentenza n. 21517/2016).
124. La ragione di tale assunto risiede nella funzione del bilancio, che è quella di informare i soci e i terzi dell'attività svolta dagli amministratori attraverso la rappresentazione contabile dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione.
125. Per tale motivo, inoltre, ai sensi dell'art. 2434 cod. civ. *“l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale”*.
126. Quanto, infine, all'affermazione in base alla quale gli amministratori sono di fatto nominati dal Ministero e le loro scelte sono quindi espressione della visione dello stesso dicastero, si osserva che tale circostanza, comune a tutte le società pubbliche, non comporta l'imputazione al socio della responsabilità per eventuali danni che i terzi asseriscono aver subito a causa dell'attività della società.
127. La Corte di Cassazione, in una recente sentenza relativa ad un caso analogo (concernente la asserita responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del MEF in qualità



di socio di maggioranza di Alitalia S.p.a. per atti di *mala gestio*), ha affermato: “*la responsabilità della "gestione imprenditoriale" della società per azioni è affidata in via esclusiva ai propri amministratori (artt. 2380 bis, comma 1, e 2392 c.c.), nominati dall'organo assembleare (art. 2383 c.c.), e [che] le competenze riservate dalla legge (artt. 2364 - 2365 c.c.) all'assemblea ordinaria (...) non si identificano con gli atti di amministrazione e gestionali compiuti dall'organo esecutivo la cui responsabilità ricade sempre sui componenti dello stesso*” (Cass. civ. sentenza n. 15276/2021).

Come noto, la natura pubblicistica del socio non incide sul regime giuridico *iure privatorum* della società partecipata, non avendo il socio pubblico ulteriori e diverse prerogative rispetto ai soci privati.

128. La scelta di operare attraverso lo strumento della società per azioni genera, infatti, in capo al socio pubblico l’obbligo di rispettare la disciplina del mercato, che si traduce nella necessità che esso operi *uti soci*, secondo le regole rilevanti per il funzionamento dello stesso, che per loro natura non sono nella disposizione del socio, neppure pubblico. Né potrebbe essere diversamente.
129. Dal rispetto dei principi unionali, in particolare il divieto di operare restrizioni alla libertà di stabilimento e il divieto di operare restrizioni ai movimenti di capitale, si trae il divieto di disciplinare diversamente l’attività imprenditoriale in ragione della proprietà pubblica o privata e, altresì, il principio di proporzionalità dei poteri che il socio pubblico può esercitare coerentemente alla sua partecipazione (*ex art. 2449 cod. civ.*).
130. Ciò rileva con riguardo alle prerogative che il socio pubblico esercita e all’assetto organizzativo adottato dall’impresa.
131. In ordine al primo profilo, si osserva come non si possano attribuire prerogative al socio pubblico che non siano previste dal diritto comune e pertanto ultronee e diverse rispetto a quelle riconosciute in capo al socio privato.
132. Nel caso di ENI S.p.a. i poteri del Ministero sono quelli attribuiti dalla legge e dallo statuto e non si differenziano da quelli esercitati dagli altri soci.



133. Con riferimento al secondo profilo, può trarsi ulteriore elemento dal fatto che al Ministero non sia neppure imputabile alcuna responsabilità per un eventuale esercizio abusivo dell'attività di “*direzione e coordinamento*” ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., atteso che il MEF non esercita tale attività.
134. Come si legge chiaramente nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2023, ENI S.p.a. “*non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile, da parte dello stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze e di CDP SpA*” (pag.19).
135. Al riguardo occorre anche rilevare che l'art. 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha chiarito che “*L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, **diversi dallo Stato**, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria*”.
136. La norma, pertanto, non sarebbe certamente applicabile al caso di specie.
137. In secondo luogo, l'identificazione, operata nell'atto di citazione avversario, tra MEF e Stato italiano conduce gli attori ad attribuire al primo delle competenze in materia ambientale che non gli sono proprie, operando, in tal modo, un'evidente sovrapposizione e confusione tra soggetti e ruoli.
138. Tale erronea commistione emerge chiaramente dal seguente passaggio in cui gli attori affermano “*che le scelte di Eni compiute nei decenni passati, ancor prima della privatizzazione dell'ente, producono i loro effetti sul piano climatico ad oggi e continueranno a produrli in futuro: dunque, la responsabilità dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di CdP, dev'essere come tale rivolta sia al passato che al presente ed al futuro. D'altronde, è nel pieno dei poteri e doveri dello Stato verificare il rispetto dell'ambiente e del sistema climatico da parte della società controllata attraverso l'esperimento di azioni di responsabilità nel caso del mancato rispetto da parte di Eni degli Accordi internazionali che vincolano direttamente lo Stato italiano nella materia, in primis l'Accordo di Parigi del 2015, ivi ricomprendendosi anche la mancata adozione da parte di Eni delle*



*precauzioni richieste. In questo senso, dunque, lo Stato italiano non può che essere corresponsabile per il disastro ambientale climatico causato nei decenni passati, nel tempo attuale ed in quello futuro da Eni S.p.a.”.*

139. Gli attori prospettano, dunque, una responsabilità diretta dell'Amministrazione finanziaria per violazione degli accordi internazionali in materia ambientale asseritamente vincolanti nei confronti di ENI Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze o (indifferentemente) dello Stato italiano.
140. Anche sotto tale profilo si rileva la carenza di legittimazione passiva del Ministero che, da un lato, ha competenze ben distinte da quelle attribuite al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, dall'altro, non è l'ente destinatario dei predetti accordi sul clima.
141. È pacifico, infatti, che le norme internazionali vincolino – peraltro nei limiti che verranno esaminati in seguito – solo lo Stato italiano il quale, come è noto, è legittimato a stare in giudizio tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri che rappresenta l'“*articolazione dell'apparato statale*” abilitata “*a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà*”. (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 30649/2018).
142. Da tali considerazioni consegue il difetto di legittimazione passiva del MEF e la necessità di estrometterlo dal presente giudizio.

\*\*\*\*\*

#### **VIII. Eccezione preliminare di merito. Prescrizione dell'azione risarcitoria.**

143. Infine, ferma l'inammissibilità dell'iniziativa giudiziaria avversaria, si deve in ogni caso evidenziare che una valutazione del merito delle richieste avanzate dagli attori sarebbe ad ogni modo preclusa dall'avvenuta prescrizione dell'asserito diritto al risarcimento dei danni lamentati, atteso che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., “*il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato*”.
144. Al riguardo si osserva che, secondo la tesi di controparte, la politica energetica di ENI S.p.a. avrebbe comportato nel corso degli anni l'emissione di



gas climalteranti, tanto che la compagnia petrolifera italiana deve essere considerata uno dei principali responsabili dei mutamenti climatici del pianeta.

145. L'impatto dell'attività di ENI S.p.a. su tali cambiamenti emergerebbe dai risultati della c.d. *"attribution science"*, cioè quella scienza che consente di ricondurre ad un preciso soggetto un quantitativo determinato di emissioni non conformi con quelli che sono i valori fissati a livello internazionale. In particolare, sarebbe possibile evincere *"il quantitativo di emissioni di ENI, accertando che questa è responsabile a livello globale di un volume di emissioni di gas serra superiore a quello dell'intera Italia, essendo così uno dei principali artefici del cambiamento climatico in atto"* (pag. 3).
146. Controparte, nel tentativo di fornire la prova di tale condotta - nella prima parte dell'atto dedicata all'esposizione in fatto - sostiene che alcuni importanti studi (Heede, 2013; 2014; Ekwuzel et al., 2017; Licker et al.2019) hanno per la prima volta quantificato *"gli impatti dei cambiamenti climatici attribuibili alla specifica compagnia petrolifera"* e pertanto *"offrono un'ottima base per comprendere e determinare le loro responsabilità e i loro doveri"*.
147. Dunque, *"Per venire a ENI, le sue emissioni cumulative di CO 2 e CH 4 nel periodo 1988-2015 ammontano allo 0,6 % delle emissioni cumulate industriali globali (Heede, 2014). Il database su cui si basa il lavoro di Ekwurzel et al. (2017) consente di attribuire a ENI nel periodo 1980-2010: 2010: 1) fra 0,309 e 0,395 ppm di contribuzione all'aumento della concentrazione della CO 2 in atmosfera; 2) fra 0,0013 e 0,0037 °C di contribuzione all'aumento della temperatura media terrestre globale; e 3) fra 0,04 e 0,21 mm di aumento globale del livello dei mari. Il database dello studio di Licker et al. (2019) consente di evidenziare che nel periodo 1980- 2015 ENI ha contribuito ad acidificare gli oceani, riducendone il pH per un intervallo compreso fra 0,000365 e 0,000444"*.
148. A prescindere dalla valutazione circa l'attendibilità e la consistenza delle deduzioni offerte, dalle stesse allegazioni attoree risulta che il fatto illecito di ENI S.p.a. di cui si chiede l'accertamento risale agli anni compresi tra il 1988 e il 2015.



149. Dal combinato disposto degli artt. 2043 e ss. c.c. e dell'art. 2947 c.c. risulta che l'ipotetico diritto al risarcimento del preteso danno sofferto dagli attori sarebbe in ogni caso prescritto, essendo relativo a fatti anteriori al quinquennio.

\*\*\*\*

### INFONDATEZZA NEL MERITO

150. Esaurita la proposizione delle questioni pregiudiziali, occorre ora esaminare nel merito la causa per dimostrare l'assoluta infondatezza dell'azione esperita.

\*\*\*\*

### **IX. Insussistenza di una posizione di garanzia del MEF rispetto all'attività di Eni spa.**

151. Come già anticipato, gli attori deducono la sussistenza di una responsabilità aquiliana in capo ai convenuti per gli asseriti danni derivanti loro dalla politica climatica di ENI S.p.a.

152. La responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. è stata attribuita da controparte, in via solidale, a più soggetti, in quanto ciascuno avrebbe, con la propria condotta, concorso a produrre l'asserito fatto dannoso.

153. Si osserva sin d'ora che non è agevole individuare quale sia la condotta illecita ascritta da controparte al Ministero.

154. Gli attori sembrano imputare al MEF, sia una condotta attiva, consistente nell'aver "*approvato la strategia climatica e l'approccio al rischio climatico di Eni*" (pag. 116), sia una condotta omissiva, laddove si afferma che "*è nel pieno dei poteri e doveri dello Stato verificare il rispetto dell'ambiente e del sistema climatico da parte della società controllata attraverso l'esperimento di azioni di responsabilità nel caso del mancato rispetto da parte di Eni degli Accordi internazionali che vincolano direttamente lo Stato italiano nella materia, in primis l'Accordo di Parigi del 2015, ivi ricomprendendosi anche la mancata adozione da parte di Eni delle precauzioni richieste*" (pag. 121).

155. Infine, gli attori evocano anche una responsabilità indiretta o per fatto altrui che troverebbe il suo fondamento nella "concezione sostanzialistica" dell'impresa in forza della quale "*la responsabilità per le emissioni climalteranti di ENI va allocata (anche) in capo al MEF e a CDP*" (pag. 120).



156. La tesi proposta da controparte è manifestamente infondata, in quanto contrastante con la disciplina di diritto societario in materia di società per azioni.
157. Con riferimento alla tesi dedotta dagli attori secondo la quale il MEF, in qualità di azionista di controllo di ENI S.p.a., ne avrebbe determinato o influenzato la politica energetica, si rinvia alle considerazioni sopra esposte relative al difetto di legittimazione passiva del MEF.
158. In quella sede, oltre all'enunciazione del principio cardine di autonomia patrimoniale delle società per azioni, è stato già rilevato come l'organo a cui è demandata la gestione della società e l'attuazione dell'oggetto sociale è rappresentato dal consiglio di amministrazione di ENI S.p.a. che agisce in piena autonomia.
159. Si è già detto anche che la scelta del modello societario della società per azioni si connota proprio per la separazione delle funzioni dell'organo assembleare da quello amministrativo, al quale, secondo quanto efficacemente chiarito dalla già citata sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1545/2017, l'“*art. 2380 bis c.c., (...), attribuisce la gestione dell'impresa in via esclusiva all'amministratore*”.
160. Ne deriva che all'assemblea non spetta alcuna competenza in materia di gestione della società e che dunque essa non ha il potere di “intervenire” o di sostituirsi alle scelte degli amministratori. Di conseguenza, per gli eventuali fatti illeciti compiuti dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni gestorie, risponde esclusivamente la società, in virtù del noto principio di immedesimazione organica.
161. Le suddette coordinate giuridiche restano invariate anche nel caso in cui la società sia controllata dal socio pubblico, atteso che questa non perde la sua natura di ente privato per il solo fatto che il suo capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico.
162. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “*la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica, infatti, il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. (...) Dall'identità dei diritti*



*e degli obblighi facenti capo ai componenti degli organi sociali di una società a partecipazione pubblica, pur quando direttamente designati dal socio pubblico, logicamente perciò discende la responsabilità di detti organi nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, nei medesimi termini - contemplati dagli artt. 2392 c.c. e segg. - in cui tali diverse possibili proiezioni della responsabilità sono configurabili per gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra società privata” (Cass. civ. Sezioni unite, sentenza n. 26806/2009).*

**163.** Ferma restando dunque la necessità di tener distinti all’interno della società i ruoli i poteri e le relative responsabilità degli organi societari, si deve rilevare come nell’atto avversario sia del tutto assente la descrizione dei comportamenti illeciti attribuiti al MEF, mediante i quali il Ministero si sarebbe reso corresponsabile dei denunciati danni ambientali prodotti da ENI S.p.a.

**164.** La legittima espressione dei diritti attribuiti al socio di maggioranza, che si manifesta attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea dei soci, infatti, non può essere definita illecita se non quando si trasformi in “abuso del diritto”.

L’illiceità della condotta per “abuso” nell’esercizio del diritto di voto da parte del socio (dominante o tiranno) è stata ad esempio ravvisata dalla giurisprudenza nei casi di delibera assembleare assunta *"in contrasto con lo stesso oggetto sociale"* e, dunque, in danno della stessa società, ovvero nella adozione di una delibera *"intenzionalmente rivolta in pregiudizio dei diritti facenti capo singolarmente ai soci di minoranza"*, o ancora della delibera *"assunta fraudolentemente in danno di specifici interessi personali di uno di essi"*.

**165.** Nel caso di specie, invece, non si rileva, né è stato in alcun modo allegato, quale elemento specificativo renda l’esercizio dei diritti di socio, configurabile come condotta illecita ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., o ragionando a contrario, quale condotta il MEF avrebbe dovuto tenere per esercitare le prerogative di socio conformemente alle norme di legge.

**166.** In conclusione, la tesi attorea che individua il comportamento illecito del MEF nella approvazione di documenti predisposti dagli amministratori, quali



la Relazione finanziaria annuale 2022, non descrive i fatti che supportano l'asserita allegazione della responsabilità del MEF.

- 167.** Procedendo nell'analisi del secondo tipo di condotta addebitata, di natura omissiva, imputata al MEF, si rileva come secondo la tesi *ex adverso* proposta, i danni subiti dagli attori si sarebbero prodotti anche perché lo Stato avrebbe omesso di “*verificare il rispetto dell'ambiente e del sistema climatico da parte della società controllata attraverso l'esperimento di azioni di responsabilità nel caso del mancato rispetto da parte di Eni degli Accordi internazionali che vincolano direttamente lo Stato italiano nella materia, in primis l'Accordo di Parigi del 2015, ivi ricomprendendosi anche la mancata adozione da parte di Eni delle precauzioni richieste*”.
- 168.** La condotta illecita ascritta al Ministero consisterebbe, dunque, nel non aver esercitato un “controllo” sull'operato della società e nel non aver impedito, anche attraverso l'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, l'adozione di politiche energetiche altamente inquinanti.
- 169.** Al riguardo si osserva che, come chiarito dai giudici di legittimità, ove “*l'addebito si configura come omissione di un certo comportamento, tale omissione trova rilievo, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, per cui il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto.*” (Cass. sentenza n. 22164/2019).
- 170.** Ebbene, controparte non ha indicato alcuna norma giuridica che attribuisca al MEF una posizione di garanzia rispetto a ENI S.p.a., limitandosi a menzionare l'Accordo di Parigi del 2015 e genericamente gli altri accordi internazionali.
- 171.** Tuttavia, come già si è avuto modo di illustrare sopra, l'Accordo di Parigi vincola gli Stati al raggiungimento di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, lasciando ogni paese libero di individuare i mezzi e i tempi per perseguire il risultato collettivo prefissato; la vincolatività dell'accordo è, quindi, circoscritta al risultato da raggiungere (oltre che agli impegni di carattere



procedurale ivi previsti) secondo un approccio che si fonda sulla autoresponsabilità degli Stati.

172. Quindi, né dall'accordo di Parigi, né dalle altre norme di diritto internazionale - di cui peraltro sono destinatari gli Stati e non i singoli dicasteri, né infine da norme dell'ordinamento nazionale - discende un obbligo del MEF di imporre ad ENI S.p.a. determinate scelte in materia energetica, non essendo il Ministero il soggetto istituzionalmente deputato a regolamentare il settore del clima e a vigilare sulla prevenzione dei danni all'ambiente.
173. Si osserva, da ultimo, che neppure la qualità di socio di maggioranza attribuisce tale ruolo, in quanto, secondo le ordinarie regole codicistiche gli amministratori rispondono nei confronti dei soci ai sensi dell'art. 2392 cod. civ., in caso di inadempimento ai "*doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto*". In ogni caso, come si vedrà meglio in seguito, non è configurabile alcuna violazione di obblighi di legge da parte di ENI S.p.a.
174. Infine, gli attori, tenuto conto dei poteri e dell'influenza dominante che il MEF eserciterebbe sulla società e degli "*enormi utili*" conseguiti dallo Stato attraverso la distribuzione dei dividendi, sostengono che, in base alla "*concezione sostanzialistica*" dell'impresa, "*la responsabilità per le emissioni climalteranti di ENI va allocata (anche) in capo al MEF e a CDP*".
175. In questa prospettiva il MEF è chiamato a rispondere non per una condotta propria, ma per il fatto illecito di ENI S.p.a. (e ciò conferma l'indeterminatezza che connota la *causa petendi* dell'azione, non essendo stata univocamente individuata la ragione della domanda).
176. Ebbene, la "*concezione sostanzialistica*" di impresa è stata elaborata dalla giurisprudenza eurounitaria, nel settore del diritto della concorrenza, al fine di dare attuazione al principio "*chi inquina paga*", e in particolare di garantire la corretta allocazione delle esternalità negative dell'attività di impresa, estendendole anche al soggetto che da esse ha tratto beneficio.
177. Come chiarito dal T.a.r. del Veneto in una recente sentenza (n. 340 del 13 marzo 2023) "*Alla stregua della suddetta concezione, occorre aver riguardo alla sostanza*



*economica dell'impresa, andando oltre la fenomenica frammentazione di essa in una pluralità di soggetti distinti ed attribuendo, dunque, a tutti i soggetti ai quali sono effettivamente riferibili, le conseguenze delle condotte da essi ideate e realizzate e dalle quali abbiano tratto beneficio”.*

178. È evidente che la ricerca dell'unità economica presuppone la presenza di più operatori che esercitano attività economica, legati da qualificate relazioni societarie, mentre nulla ha a che fare con il rapporto tra il socio e la società di cui è azionista.
179. In questi casi, per il già richiamato principio della distinta personalità giuridica della società per azioni, l'attività della società è riferibile solo a quest'ultima e non alle persone fisiche o giuridiche che all'interno di essa rivestono la qualità di socio.
180. A conferma di quanto sostenuto, è sufficiente esaminare le fattispecie rispetto alle quali è sorta la concezione in esame, tutte relative a vicende in cui veniva in rilievo il rapporto tra società madre e società figlia, o tra controllante e controllata, in cui quindi le imprese conservano, citando la decisione sopra richiamata *“una personalità giuridica autonoma”* (T.a.r. del Veneto, sentenza n. 340/2023).
181. In conclusione, la *“concezione sostanzialistica di impresa”* non attiene e non può essere applicabile ai rapporti interni tra socio e società, come quello che caratterizza la posizione del MEF rispetto ad ENI S.p.a.

\*\*\*\*

#### **X. Insussistenza di una condotta illecita di Eni S.p.a. Inesistenza della violazione dell'Accordo di Parigi e della violazione degli artt. 2 e 8 CEDU e degli artt. 9 e 41 Cost.**

182. Nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere che il MEF eserciti un potere di direzione sulle scelte climatiche di ENI S.p.a. - ipotesi non sussistente per le ragioni sopra descritte - si rileva che la condotta della società non può comunque qualificarsi come illecita.



183. Riservando a quest'ultima le controdeduzioni sugli aspetti che attengono al merito della strategia industriale e alla sua conformità agli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti, preme qui rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto, non può essere configurata alcuna violazione di obblighi derivanti da fonti internazionali da parte di ENI S.p.a., incluso l'Accordo di Parigi del 2015.
184. Tale accordo, infatti, come più in generale ogni fonte di diritto internazionale, non è vincolante per i soggetti privati, che non ne sono parti, né destinatari.
- La responsabilità sociale d'impresa si fonda, allo stato, su strumenti basati su un approccio volontaristico, quali, tra gli altri, il Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee guida dell'OCSE.
185. È proprio muovendo dalla natura non vincolante degli attuali strumenti giuridici internazionali in capo ai soggetti privati e dalla necessità di trasformare le norme internazionali “*in un obbligo giuridico a livello dell'Unione*”, che il Parlamento Europeo, con la risoluzione del 10 marzo 2021, ha chiesto alla Commissione di “*presenta(re) senza indugio una proposta legislativa sull'obbligo di dovuta diligenza*” che tenesse conto delle Raccomandazioni allegate alla stessa.
186. La Commissione europea ha pubblicato il 23 febbraio 2022 una proposta di direttiva sulla *due diligence* in materia di sostenibilità aziendale, mirata ad introdurre un obbligo armonizzato di *due diligence* sui diritti umani per le grandi imprese che operano nell'Unione europea. Tra le norme proposte, attinenti alla *corporate governance*, di particolare interesse risulta la disposizione contenuta nell'art. 15, che introduce l'obbligo per gli amministratori delle imprese rientranti nell'ambito della direttiva, di valutare il rischio di impatti negativi sul clima derivanti dalle operazioni d'impresa, e più precisamente in relazione al raggiungimento del limite di 1,5° fissato dall'Accordo di Parigi.
187. La direttiva Corporate Sustainability Due Diligence dell'UE - che il Parlamento europeo ha adottato il 1° giugno 2023 e sulla quale è iniziata la fase di “trilogio” tra le istituzioni dell'Unione, che si auspica si possa chiudere entro



giugno 2024, risponde, dunque, all'evidenza che una responsabilità sociale d'impresa volontaristica, come quella avviata a partire dagli anni 2000, non è sufficiente a fronteggiare le enormi sfide globali legate alla crisi ambientale. Inoltre, la Direttiva in esame, in un'ottica di armonizzazione, introduce a livello europeo un percorso che già diversi Paesi hanno intrapreso con leggi specifiche, come ad esempio Francia, Germania, ma anche Olanda, Norvegia ed altri paesi.

**188.** Una volta adottato il testo definitivo della direttiva spetterà poi allo Stato membro recepirne il contenuto e solo allora si potrà riconoscere in capo alle imprese un vincolo giuridico, dalla cui violazione potrà sorgere un'eventuale responsabilità.

È evidente, dunque, che, per quanto qui esposto, dall'Accordo di Parigi non deriva alcun obbligo giuridico in capo ad ENI S.p.a.

**189.** Infine, appare opportuno anche evidenziare come l'asserita condotta illecita imputata a ENI S.p.a. non sia stata adeguatamente provata da controparte; l'asserzione secondo la quale la strategia di decarbonizzazione di ENI al 2050 non sia in linea con quanto richiesto dagli scenari *net zero* dell'IPCC (International Panel on Climate Change) e dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, si fonda su un'analisi pubblicata dall'associazione francese Reclaim Finance, *“in collaborazione con ReCommon e Greenpeace Italia”* (cfr. pag. 49 dell'atto di citazione).

**190.** Si tratta, pertanto, di un atto privo di autonomo valore probatorio, secondo l'ovvio principio per cui *“un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio”* (Cass. civ., sentenza n. 8290/2016; nello stesso senso, *ex multis*, Cass. civ., n. 19187/2020; Cass. civ., n. 20347/2017).

**191.** Allo stesso modo, non può ritenersi configurata una responsabilità della società, così come individuata dagli attori nell'atto di citazione, derivante dalla *“violazione di diritti umani sostanziali tutelati dagli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo i quali garantiscono rispettivamente il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare”* (pag.81).



192. Al fine di suffragare la propria tesi, controparte richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che avrebbe, in più occasioni, affermato la stretta correlazione tra tali diritti e il più generale diritto ad un ambiente salubre, riconoscendo come una situazione di inquinamento comprometta il godimento da parte degli individui che vivono nell'area a rischio, della loro dimensione privata e domestica.
193. Al riguardo, si rileva come la fattispecie in esame non sia assimilabile ai casi in cui la Corte EDU ha ravvisato una violazione delle disposizioni della Convenzione a causa di fattori ambientali, in quanto i danni che gli attori lamentano non hanno i caratteri della concretezza e della specificità che invece connotano tutti i precedenti citati.
194. Solo per riportare alcuni esempi richiamati proprio da controparte a sostegno della propria tesi, nel caso *Lopez Ostra c. Spagna* (n. 16798/1990) la ricorrente lamentava che le esalazioni di gas prodotte da un impianto per il trattamento degli scarti da concerie avessero causato gravi problemi di salute a sé e ai familiari; con la decisione *Guerra e altri c. Italia* (n.116/1996/735/932) il danno alla salute dei ricorrenti era derivato dallo scoppio di una colonna di arsenico nello stabilimento Petrolchimico di Bari che aveva causato l'emissione di grandi quantità di gas infiammabile e sostanze tossiche; con la sentenza *Cordella e altri c. Italia* del 24/1/2019, la Corte europea è intervenuta sul caso dell'Ilva di Taranto, ravvisando la violazione del diritto alla vita privata di oltre centosessanta persone abitanti nelle aree limitrofe agli stabilimenti della nota acciaieria.
195. Si tratta, come è evidente, di fattispecie non sovrapponibile alla presente, in cui i danni sofferti erano, diversamente dal caso che ci occupa, concreti e determinati.
196. Ed infatti secondo la Corte EDU i diritti di cui agli artt. 2 e 8 della Convenzione ricevono tutela solo quando il pericolo di lesione sia “*immediato e reale*” (in tal senso si veda la sentenza del 30 novembre 2004, *Öneryildiz c. Turchia*, in cui la Corte ha rilevato una violazione sostanziale dell'art. 2 perché



lo Stato turco, pur conscio di un pericolo “*immediato e reale*”, non aveva compiuto gli sforzi necessari per prevenire l’esplosione verificatasi in una zona adibita a discarica e la morte di vite umane).

197. Inoltre, appare decisivo rilevare che le violazioni delle norme CEDU possono essere realizzate esclusivamente dagli Stati, i quali, in caso di un rischio ambientale, devono attivarsi per prevenire la lesione dei diritti umani. Nel presente giudizio lo Stato italiano non è parte in causa; i riferimenti alle violazioni delle norme della Convenzione appaiono, pertanto, del tutto inconferenti e privi di valenza giuridica.

198. Analogamente non possono costituire, come afferma controparte, una “*fonte del diritto posta a fondamento della presente azione*” gli artt. 9 e 41 Cost., che individuano esclusivamente una serie di valori e di principi sui cui si fonda il nostro ordinamento. Tali disposizioni hanno una valenza programmatica e vincolano il legislatore ad emanare norme giuridiche da cui solo possono derivare diritti soggettivi e corrispondenti doveri. Gli attori, nell’asserire la sussistenza di un danno ingiusto, si sono limitati ad invocare i predetti principi costituzionali, senza individuare alcuna norma giuridica violata e deducendo solo astrattamente la (potenziale) lesione di diritti costituzionalmente tutelati.

199. Da quanto esposto si deve necessariamente concludere per l’insussistenza di una condotta illecita della società nell’esercizio della propria attività.

\*\*\*

## **XI. Insussistenza di un danno-conseguenza concreto e attuale.**

200. Ferma la legittimità dell’attività di ENI spa per le ragioni sopra esposte, si osserva che gli attori non avrebbero in ogni caso diritto al risarcimento del danno in quanto, nella ricostruzione operata nell’atto introduttivo del giudizio, manca l’allegazione di un danno-conseguenza concreto e attuale, requisito essenziale ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2043 cc.

201. Per illustrare meglio le ragioni a sostegno di tale affermazione, è necessario operare una distinzione tra i danni asseritamente sofferti dagli attori persone fisiche e i pregiudizi patiti dalle associazioni ambientaliste.



202. Controparte sostiene che *“gli attori-persone fisiche sono tutti residenti e proprietari di immobili in aree del Paese particolarmente esposte agli effetti dei cambiamenti climatici, sì che i danni ingiusti ai beni di loro proprietà nonché alla loro salute e incolumità sono eziologicamente riconducibili, senza soluzione di continuità, ai fatti, pure produttivi di danno ambientale/climatico, posti in essere illecitamente dai convenuti?”*.
203. Citando testualmente controparte, i danni ingiusti di cui gli attori chiedono il risarcimento consistono nell’aver visto *“diminuito in modo sensibile il valore patrimoniale e di mercato dei relativi beni immobili?”* di cui sono proprietari, a cui si aggiunge un *“pregiudizio da metus in ragione della sofferenza psicologica derivante dal timore di esporre i propri beni materiali, nonché l’incolumità, la vita e la salute personali e dei propri cari ai fenomeni estremi e disastrosi indotti dai cambiamenti climatici, avendo altresì il diritto di ottenere il risarcimento del danno conseguente all’alterazione delle abitudini della vita quotidiana per via dei medesimi cambiamenti climatici?”*.
204. Nell’atto si procede ad illustrare le preoccupazioni manifestate da ciascun attore che consistono, tra le altre, nei timori per l’innalzamento dei mari, lo scioglimento dei ghiacciai, le ondate di calore, le trombe d’aria, le piogge estreme.
205. I danni sopra descritti sarebbero tutti dipendenti dagli effetti del cambiamento climatico che ENI S.p.a. ha contribuito a cagionare.
206. Ebbene, con riferimento all’asserito danno patrimoniale rappresentato dalla diminuzione del valore di mercato dei beni immobili, è sufficiente rilevare come questo sia oggetto di una mera enunciazione priva di qualsivoglia supporto probatorio. L’affermazione risulta dunque generica, apodittica nonché contrastante con la prescrizione dell’art. 163 n. 5) cod. civ., secondo cui l’atto di citazione deve contenere *“l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione?”*.
207. Per quanto attiene invece al **“pregiudizio da metus”** si rileva come questo rientri nella categoria dei danni morali, i quali sono risarcibili, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. **“solo nei casi determinati dalla legge”**.



208. È agevole obiettare che parte attrice non ha indicato una specifica norma di legge che consenta la risarcibilità dell'asserito danno morale, non potendosi considerare tali le richiamate norme della CEDU e della Costituzione, per i motivi già illustrati.
209. Né controparte ha collegato la richiesta di risarcimento dei danni morali alla commissione di un reato, come prevede l'art.185 c.p.
210. Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, *“l'art. 185, 2° comma, c.p. – che costituisce l'ipotesi più importante “determinata dalla legge” per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. – dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi “danneggiato” per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo”* (Cass. pen., sentenza n. 19437/2012).
211. Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza richiamata dagli attori attiene a fattispecie nelle quali sono stati commessi gravi reati ambientali.
212. In ogni caso, anche tale voce di danno, come si è evidenziato per quello patrimoniale, si risolve in una enunciazione generica e astratta, non ancorata ad alcun dato concreto.
213. La giurisprudenza di legittimità che si è occupata del tema, ha invece affermato come *“in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.)”* è risarcibile *“il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita”* (Cass., Sezioni unite sentenza n. 2515/2002).
214. La Suprema Corte richiede dunque, ai fini della rilevanza di tale danno, che questo abbia prodotto manifestazioni tangibili, suscettibili di essere provate, che abbiano colpito il soggetto esposto al fattore inquinante.
215. In tal senso, si richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 1997/2020 secondo la quale, se è indubbio che una condotta inquinante



produttiva di un danno ambientale in astratto può comportare un danno morale risarcibile per i soggetti abitanti nelle zone circostanti, *“è tuttavia altrettanto indubbio che, affinché possa essere accolta la pretesa risarcitoria, la parte civile **deve provare in concreto di aver subito un turbamento psichico di natura transitoria** a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti e alle conseguenti limitazioni al normale svolgimento della vita, dati che, nel caso di specie, non emergono con evidenza né risultano essere stati dedotti o provati?”*.

216. Il danno non patrimoniale, infatti, non può essere considerato *“in re ipsa”*, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 cod. civ. *“dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto”*, pertanto *“la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”*. (Cass. civ. sez. II, 9 novembre 2018, n. 28742).
217. Nel caso di specie gli attori chiedono il risarcimento di **mere preoccupazioni** per gli effetti globali del cambiamento climatico, le quali, a ben vedere, sono comuni a tutta la comunità mondiale, per cui le persone fisiche che hanno agito in giudizio non appaiono in realtà neppure patire un danno proprio.
218. Queste preoccupazioni, inoltre, si traducono in un sentimento personale e intimo di precarietà, fragilità e timore, impossibile da risarcire. Su tale profilo si tornerà quando sarà affrontato il tema del risarcimento in forma specifica, ma qui preme sottolineare come il “danno” asserito sia assolutamente soggettivo, vago ed evanescente oltre che non supportato da prove.
219. Pertanto, non può sottacersi che le deduzioni relative al timore degli attori sembrano aver il solo scopo di rendere plausibile l'ammissibilità di una azione proposta a tutela di un “danno ambientale”, azione rispetto alla quale controparte, come si è visto, è priva di legittimazione attiva.
220. Per quel che attiene ai pregiudizi subiti dalle associazioni attrici, questi vengono indicati al paragrafo 31.1.2 dell'atto di citazione ove si legge che “i



*danni patrimoniali e non patrimoniali di cui si chiede risarcimento in forma specifica da parte degli attori prefati non sono null'altro che i danni da lesione dei predetti scopi statutari nonché i pregiudizi delle risorse finanziarie e dei beni messi in campo e consumati da parte dalle stesse associazioni, al fine di contrastare le attività produttive – ex multis - di danno ambientale/ climatico compiute da ENI nel corso degli anni”.*

221. Al riguardo si osserva che, come emerge dalla semplice lettura del passaggio sopra riportato, neanche le associazioni attrici hanno allegato danni specifici, diretti, concreti e attuali; valgono, pertanto, rispetto a queste, le stesse considerazioni espresse con riferimento al difetto di allegazione e di prova già formulate con riferimento ai danni dedotti dalle persone fisiche.
222. Infatti, con riferimento al danno patrimoniale, si rileva come le associazioni ambientaliste non solo non abbiano provato, ma neppure indicato gli esborsi finanziari che avrebbero sostenuto per l'espletamento dell'attività svolta per contrastare la condotta di ENI S.p.a.
223. Per quanto attiene invece all'asserita *“lesione dei predetti scopi statutari”*, non è agevole comprendere in cosa consista tale danno, che appare ascrivibile alla categoria dei danni “moralì”, ma di cui nulla è stato precisato (se, per esempio, la lesione consista in un danno all'immagine, o ad una forma di “danno esistenziale”); di fronte alla laconicità della locuzione utilizzata, è sufficiente richiamare il principio per cui il danno non patrimoniale deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 cod. civ..
224. Da tanto discende che, anche volendo ritenere illecita la condotta di Eni spa, da questa non potrebbe sorgere un'obbligazione risarcitoria, essendo inconfigurabile *“una perdita che sia conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso”* (Cass., Sez. Un., 15 novembre 2022, n. 33659).

\*\*\*\*

## **XII. Insussistenza di un nesso di causalità tra condotta di ENI spa e riscaldamento globale.**

225. La domanda è infondata altresì in quanto non sussiste un nesso di causalità tra l'attività di Eni spa e i danni lamentati dagli attori.



226. Si precisa, sin d'ora, che tale nesso deve intercorrere non solo tra la condotta di ENI S.p.a. - autore materiale del comportamento asseritamente illecito - e il supposto danno ambientale, ma anche tra quest'ultimo e i danni ulteriori e distinti che gli attori assumono essere derivati dal danno ambientale e di cui chiedono (ed esclusivamente per i quali sono legittimati a chiedere) il risarcimento.
227. Al riguardo, è agevole costatare, in primo luogo, come controparte abbia tentato di dimostrare attraverso la c.d. "*attribution science*", il contributo di ENI S.p.a. al cambiamento climatico ma non abbia affatto affrontato, neppure incidentalmente, la questione della derivazione da questo dei singoli pregiudizi sofferti dagli attori.
228. Difetta completamente, quindi, ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale richiesta, la dimostrazione del nesso di causalità, ciò a riprova, ancora una volta, del fatto che l'azione legale proposta sembra essere volta a denunciare in realtà un danno ambientale, con le conseguenze già rilevate in tema di difetto di legittimazione degli attori.
229. Inoltre, si osserva che la stessa "prova" del riscaldamento globale attribuibile alla condotta di ENI S.p.a. si basa su studi e analisi fondati su dati incerti e ipotetici, e come tali sprovvisti di reale attendibilità. Il tentativo di dimostrare la quota di responsabilità della società italiana nella determinazione del cambiamento climatico, appare invero, oggettivamente impossibile, in quanto il riscaldamento globale è dovuto sia a fattori naturali, che ad attività antropiche ed è un fenomeno che coinvolge tutti i paesi.
230. Analogamente non è possibile fornire la prova – ed infatti questa appare, come si è detto, totalmente assente - tra il fatto illecito rappresentato dalle emissioni di gas climalteranti prodotte da ENI S.p.a. e i pregiudizi da *metus* dedotti dagli attori. Non appare, ad esempio, verosimilmente esistente un nesso eziologico tra la *preoccupazione* per l'aggravarsi della "*situazione di dissesto idrogeologico*" nella zona di Senigallia (patite da uno degli attori) e le emissioni di CO2 nell'atmosfera, in quanto, come è noto, i processi di degradazione del



suolo dipendono da molteplici cause, tra cui il disboscamento, l'abusivismo edilizio, l'urbanizzazione indiscriminata.

- 231.** In questo caso non è certamente possibile individuare l'incidenza della condotta di ENI S.p.a. nella produzione dell'asserito timore che dipende, peraltro, in gran parte da fattori soggettivi e individuali.
- 232.** Le considerazioni sin qui esposte valgono a maggior ragione se si considera il rapporto di causalità intercorrente tra la condotta asseritamente illecita del Ministero, chiamato in giudizio con ENI S.p.a. in via solidale, e i dedotti danni individuali subiti dagli attori.
- 233.** Infatti, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito è configurabile, in presenza dell'unicità del fatto dannoso, *“sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno”* (Cass. n. 22164/2019).
- 234.** Controparte avrebbe, dunque, dovuto fornire la prova anche del rapporto causale tra la condotta illecita del MEF, individuata nell'influenza sulle scelte gestionali degli amministratori, e i danni sofferti dagli attori e dimostrare l'apporto determinante, in termini di causalità, di tale condizionamento sulla produzione dei danni dedotti.
- 235.** Ebbene tale prova risulta impossibile e nessun contributo eziologico alla produzione del danno può essere attribuito al MEF, anche in considerazione dei già illustrati principi di autonomia gestionale e insindacabilità delle scelte gestorie, propri delle società per azioni.
- 236.** Quanto alla rilevanza “concausale” dell'attività di Eni spa sul fenomeno del riscaldamento globale, si osserva che i precedenti giurisprudenziali richiamati dagli attori attengono a casi diversi rispetto all'odierno giudizio, riguardanti il concorso di cause (naturali o numane) tutte direttamente individuabili. Nel caso di specie, invece, risulta evidente come il fenomeno del riscaldamento globale possa essere ricollegato ad una moltitudine di fattori impossibili da individuare singolarmente, che coinvolgono non tutto il pianeta e che sono avvenuti in un vasto arco temporale.



237. Da quanto affermato, ne consegue l'impossibilità di ricostruire un nesso eziologico tra la condotta di Eni e l'evento-danno dedotto dagli attori, vale a dire il fenomeno del riscaldamento globale.

\*\*\*\*

### **XIII. Insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al MEF e ad ENI spa.**

238. Altro requisito essenziale per la configurabilità della responsabilità risarcitoria è rappresentato dall'elemento soggettivo, individuato dall'art. 2043 cod. civ. nel dolo o nella colpa.

239. Quest'ultima si rinviene tradizionalmente nella negligenza, imprudenza, imperizia ovvero nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; tuttavia quando l'illecito sia ascritto ad una pubblica amministrazione che agisce nell'esercizio dei propri poteri e delle proprie funzioni pubblicistiche, la stessa nozione è stata formulata, più esattamente, in termini di violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili (Cons. Stato, III, 15 maggio 2018, n. 2882).

240. Ebbene, la domanda giudiziale *de qua*, per quanto attiene al requisito in esame, si presenta assolutamente carente; gli attori hanno, infatti, tentato di dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo rispetto ad ENI S.p.a. - individuandolo sia nel dolo, che nella colpa, quest'ultima derivante dalla violazione delle norme di c.d. "soft law" - **ma nulla è stato dedotto nei confronti del MEF.**

241. L'unico riferimento che potrebbe essere interpretato come relativo alla colpa dell'Amministrazione convenuta sembra rintracciarsi a pag. 98, nel paragrafo intitolato "*l'imputazione a titolo colposo (e la soft law)*". In quella sede gli attori richiamano i Principi guida delle Nazioni Unite (UNGP), che individuano la necessità che gli Stati si tutelino contro le violazioni dei diritti umani all'interno del loro territorio da parte di terzi,



comprese le imprese, adottando “*misure appropriate per prevenire, indagare, punire e riparare tale abuso attraverso politiche, leggi, regolamenti e decisioni efficaci*”.

- 242.** Tanto premesso, pur non essendo stati messi in condizione di esercitare correttamente il diritto di difesa e il contraddittorio, atteso che non è chiaro quali siano i profili di colpa ravvisati da controparte nella condotta del Ministero, preme rilevare come il comportamento tenuto dall’Amministrazione sia stato sempre improntato al rispetto dei canoni di legalità e correttezza.
- 243.** Il MEF, infatti, nella qualità di socio pubblico, ha esercitato i propri diritti nell’ambito delle competenze individuate dalla legge e dallo statuto di ENI S.p.a..Correndo il rischio di ripetersi, si ribadisce che tra queste non rientra la gestione e l’amministrazione della società, con la conseguenza che, per i motivi già esposti nei paragrafi precedenti, gli obiettivi strategici della società, asseritamente non in linea con l’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico, non sono imputabili al socio ma solo all’organo amministrativo di ENI S.p.a..
- 244.** Non è configurabile, dunque, alcuna violazione di regole di condotta o norme di legge da parte del MEF quale azionista.
- 245.** Inoltre, non è configurabile il fatto illecito del Ministero, non essendo configurabile alcuna condotta omissiva, rappresentata dal non aver imposto ad ENI S.p.a. il perseguimento degli obiettivi climatici individuati nel citato Accordo, in quanto nell’ordinamento non si rinviene alcuna norma che consentiva al MEF di esercitare una tale ingerenza.
- 246.** D’altronde, anche nel caso in cui il MEF avesse competenze in materia ambientale, si ribadisce che l’Accordo di Parigi vincola gli Stati solo al perseguimento di un risultato comune, senza individuare le specifiche modalità per il suo raggiungimento.
- 247.** Pur non accettando la commistione che gli attori propongono in tutto l’atto di citazione, tra il MEF e lo Stato, si evidenzia come quest’ultimo (come già evidenziato) ha adottato con tempestività e diligenza gli atti strumentali al raggiungimento degli obiettivi climatici.



248. Alla luce di quanto sinora detto, nessun profilo di colpa è stato dedotto da controparte, né è ascrivibile al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ha sempre agito nel rispetto delle norme e delle regole di condotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni.

\*\*\*\*

#### **XIV. Insussistenza di una responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.**

249. Gli attori chiedono che venga accertata la responsabilità dei convenuti anche ai sensi degli artt. 2050 e 2051 cod. civ., norme che non possono trovare applicazione nel caso di specie per le seguenti ragioni.

250. La prima norma dispone che *“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”*.

251. L'art. 2051 cod. civ. prevede, invece, una responsabilità per i danni prodotti dalle cose in custodia stabilendo che *“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”*.

252. Dalla lettura delle citate disposizioni emerge chiaramente come queste non siano applicabili al Ministero dell'economia e delle finanze il quale, con tutta evidenza, non svolge alcuna attività che possa definirsi pericolosa, né detiene in custodia *“lo stabilimento industriale che produce le emissioni atmosferiche”* (pag. 105 dell'atto di citazione).

253. Escluso, in ogni caso, che ENI S.p.a. svolga attività pericolosa, basti qui richiamare quanto già precedentemente detto in merito all'autonomia soggettiva riconosciuta alle società per azioni, che rappresentano un centro di imputazione distinto dai soci.

254. Peraltro, se si accedesse alla tesi di controparte, dovrebbe essere chiamato a rispondere dell'attività pericolosa o dei danni cagionati dalla cosa in custodia ogni singolo azionista, non venendo in rilievo in questi casi alcun aspetto connesso alle dinamiche di voto e quindi alle quote di maggioranza.

255. Per tali ragioni, le forme di responsabilità evocate non possono dirsi configurate nel caso di specie.



\*\*\*

## **XV. Insussistenza della domanda di risarcimento in forma specifica ex art.**

### **2058 cod. civ.**

- 256.** La domanda di risarcimento in forma specifica, individuata dagli attori nella richiesta di modifica del piano industriale di ENI S.p.a. e, per quanto riguarda il Ministero, nella adozione di “*una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui ENI S.p.a. dovrebbe dotarsi in linea con l’Accordo di Parigi*”, costituisce, come già si è visto, un’indebita richiesta formulata all’autorità giudiziaria, non solo sotto il profilo dell’ammissibilità della domanda ma anche sotto quello del suo accoglimento nel merito.
- 257.** Come prima evidenziato, controparte agisce al fine di denunciare il supposto danno ambientale derivante dalle politiche climatiche di ENI S.p.a. e non certamente per la tutela di quegli ulteriori danni individuali che gli attori asseriscono aver subito.
- 258.** Ed infatti, atteso che il risarcimento ex art. 2058 cod. civ. ha la finalità di ripristinare lo *status quo ante*, non si vede quale rapporto possa sussistere tra la riduzione delle emissioni climalteranti ed il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti da controparte.
- 259.** Quanto ai primi, trattandosi di asseriti pregiudizi economici dovuti alla perdita di valore di mercato degli immobili o agli esborsi sostenuti dalle associazioni, è evidente come il ristoro si realizzi esclusivamente in termini monetari; in questi casi manca in radice proprio il bene danneggiato nella sua materialità.
- 260.** Per quanto attiene invece al danno morale, rappresentato dalle preoccupazioni manifestate dagli attori per le conseguenze future del cambiamento climatico, ferme restando le considerazioni già svolte in merito alla mancanza di reati e all’evanescenza di tale stato d’animo, si rileva come sia ontologicamente insuscettibile di essere ripristinato in forma specifica.
- 261.** Il timore provato in passato, traducendosi in una sofferenza psicologica, non può essere cancellato, nè è possibile garantirne l’insorgenza in futuro;



l'unica forma di risarcimento del danno morale è rappresentato quindi dalla liquidazione di una somma a favore del danneggiato, stabilita dal giudice in via equitativa (art. 1226 cod. civ.).

262. D'altra parte, nel caso di specie, se anche ENI S.p.a. cessasse la sua attività, non verrebbe meno la possibilità che i fenomeni estremi, temuti dagli attori si presentino, essendo questi causati da una molteplicità di fattori, sia naturali che umani, governabili solo parzialmente e certamente solo a livello globale.

263. Chiarita, dunque, l'impossibilità materiale e giuridica di ottenere il ristoro dei danni dedotti mediante una condanna che imponga ad ENI S.p.a. la modifica del proprio piano industriale, si rileva come tanto più nei confronti del MEF il richiamo all'art. 2058 cod. civ. appaia inconferente.

264. Oltre al fatto che non sono chiari né la forma né il contenuto della *policy operativa* che si richiede di adottare – una volta statuito che il MEF non ha alcun potere di imporre ad ENI S.p.a. le linee strategiche da perseguire – non è ravvisabile alcun nesso eziologico tra l'adozione del suddetto atto e il ripristino dei danni lamentati.

265. Da ultimo si osserva come sul tema in esame, rilevi anche la regola di cui all'art. 2056 cod. civ. che prevede che, in tema di illecito aquiliano, “*Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227*”.

266. Ai sensi dell'art. 1223 c.c., il danno risarcibile è solo quello che sia “*conseguenza immediata e diretta*” del fatto illecito, caratteristica che certamente non connota gli asseriti danni lamentati dagli attori.

267. Ne consegue la non configurabilità di una responsabilità ex art 2058 cc.

\*\*\*\*

#### **XVI. Impossibilità di attuazione della misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis cod. civ.**

268. Anche la “*domanda inibitoria ex art. 614 bis c.p.c.*” è infondata e inattuabile per le seguenti ragioni.



269. Come già evidenziato, gli attori chiedono che il giudice condanni “*il Ministero dell’economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti S.p.a., ex art. 2058 c.c. ed ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., ad adottare una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui Eni S.p.a. dovrebbe dotarsi in line con l’Accordo di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l’aumento della temperatura entro 1,5 gradi, stabilendo fin d’ora, in caso di inottemperanza, la condanna dei convenuti al pagamento della somma che il giudice riterrà equa per violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento*”.
270. La richiesta misura non può essere accolta per mancanza dei requisiti.
271. Basti osservare che l’esatta e attuale funzione delle “*misure di coercizione indiretta*” è quella costitutiva di strumenti volti a compulsare, con la comminatoria di sanzioni pecuniarie contenuta nella statuizione, l’adempimento, da parte del debitore, di obbligazioni a contenuto non pecuniario.
272. In particolare, il creditore beneficiario delle *astreintes* di cui all’art. 614 bis c.p.c., dispone di un cumulo di mezzi di esecuzione forzata: l’uno (in forma specifica) per ottenere l’adempimento dell’obbligazione di consegna o rilascio, di fare o non fare (distruggere) fungibile non adempiuta alla scadenza del termine; l’altro per ottenere (mediante espropriazione) la soddisfazione del credito pecuniario previsto sotto forma di *astreinte*, per il ritardo con il quale il beneficiario abbia ricevuto, in seguito all’esperimento dell’azione esecutiva, la prestazione dedotta in obbligazione.
273. Nel caso di specie, attesa l’impossibilità di esecuzione forzata dell’ordine richiesto dagli attori, la condanna “ipotetica” (nel senso che è rapportata all’eventualità dell’inadempimento), disponente la penalità di mora, perderebbe la propria funzione compulsoria e diventerebbe una sanzione senza limiti, ponendosi in contrasto con i principi cardine di garanzia in materia sanzionatoria (dalla quale l’*astreinte*, in quanto partecipe anche di tale natura, non può considerarsi affrancata) come noto mutuabili da quelli penali alla luce della giurisprudenza “*Engel*” della Corte europea dei diritti dell’uomo, i quali



pretendono, anche alla luce di un concetto rafforzato di legalità e dei connessi corollari della chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto (a partire da CEDU 30 maggio 2000, Carbonara e Ventura c/Italia, n° 24638/94; Belvedere Alberghiera S.r.l. c/Italia, n° 31524/96), che sia sempre prefissato o comunque oggettivamente predeterminabile il massimo edittale.

274. Altro profilo rileva per la dedotta impossibilità per il giudice di adottare detta misura, infatti, questi ai sensi del citato art. 614 *bis* c.p.c. “*determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile*”.

275. Gli indici parametrici citati costituiscono un limite alla discrezionalità del giudice e conferiscono alla sanzione il carattere della predeterminabilità e prevedibilità, espressione di un principio generale, e fungono da comune denominatore nel procedimento di applicazione delle *astreintes*.

276. Nel caso di specie, il giudice non può eseguire una valutazione in termini di coerenza rispetto ai parametri sopra richiamati, in quanto incerto è il valore della controversia, la natura della prestazione richiesta e soprattutto la quantificazione del danno ad opera degli attori; pertanto, qualora disponesse una condanna nei termini richiesti da parte attrice, la misura disposta rischierebbe di perdere la natura di *astreinte* e di divenire, invece, una pena manifestamente sproporzionata.

\*\*\*\*\*

## **XVII. Sull’onere probatorio e sulle istanze istruttorie**

277. Sulla carenza probatoria che connota la domanda giudiziale in esame si è già detto, in particolare quando si è trattato dei presupposti dell’illecito rappresentati dal “danno ingiusto” e del “nesso di causalità”.

278. Non appare necessario, quindi, soffermarsi ulteriormente sul punto, se non per ribadire come non si possa riconoscere valore di prova ai pochi documenti prodotti in giudizio, quali i “*documenti di identità, certificati di residenza e di proprietà*”



*immobiliare degli attori privati*”, gli statuti di Greenpeace Onlus e di ReCommon, o alla relazione tecnico- scientifica, qualificabile come atto di parte.

279. Rispetto a quest’ultima, in particolare, si rileva come, secondo la giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica di parte costituisce “*una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio*” (Cass. civ., sentenza n. 259/2013; Cons. Stato, sez. II, n. 633/2021).
280. È evidente che tale esigua documentazione non consente di ritenere provati i danni individuali, distinti dal danno ambientale, di cui gli attori chiedono il risarcimento, danni che, come più volte evidenziato, si basano su mere dichiarazioni, peraltro carenti e generiche.
281. Sul punto si richiama una recente decisione della Corte di Cassazione nella quale è stato rilevato come “*in base al principio generale, che data la sua ovvietà in genere rimane sotteso, "nessuno può dare la prova favorevole a sé mediante mere dichiarazioni"*. Infatti, la dichiarazione di parte “*non può di per sé avere valore probatorio, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., ove non asseverate da ulteriori fatti e documenti (v. ex multis Cass. Sez. U. 14/10/1998, n. 10153; Cass. 28/04/2010, n. 10191)*” (Cass. civ. ordinanza n. 29063 del 06/10/2022).
282. Quanto poi alle istanze istruttorie presentate dagli attori, si osserva che la richiesta di ammissione di prova “*per interpellò e testi sui capitoli che verranno formulati nelle successive memorie istruttorie*” non è conforme al disposto dell’art. 163 n. 5) c.p.c., ai sensi del quale l’atto di citazione deve contenere: “*l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione*”.
283. La norma stabilisce il principio per cui la deduzione dei mezzi di prova deve avvenire già nella fase introduttiva del giudizio e, per quanto attiene alla **prova testimoniale**, deve essere letta unitamente all’art. 244 c.p.c. in base al quale “*la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata*”.



284. Le prove orali richieste da controparte, non contenendo le predette indicazioni, non appaiono ammissibili.
285. Analogamente non può trovare ingresso nel presente giudizio la consulenza tecnica d'ufficio, richiesta al fine di accertare e dichiarare *“se del caso”*, che *“ENI SPA, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa depositi e prestiti SPA, a seguito delle emissioni in atmosfera di gas serra (...) non hanno ottemperato e non stanno ottemperando al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti (...)”*.
286. Senza addentrarsi nel vasto tema concernente la natura e i limiti del suddetto istituto, basti qui rilevare come la consulenza sembra essere richiesta non su *“fatti”* ma per ottenere un giudizio in merito all'osservanza di supposti vincoli internazionali, dunque al di fuori dal suo campo di applicazione.
287. Peraltro, tale richiesta istruttoria, per come formulata, conferma la tesi più volte sostenuta dal MEF, secondo la quale l'azione legale in parola ha la finalità di ottenere una pronuncia su temi ambientali e non, come elusivamente suggerito dagli attori, per ottenere la riparazione di danni individuali asseritamente subiti.

\*\*\*\*

Per le ragioni finora illustrate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come in epigrafe rappresentato e difeso, rassegna le seguenti:

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa ed eccezione:

- 1) Dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera legislativa e per non giustiziabilità della pretesa e per invasione delle scelte di strategia imprenditoriale;
- 2) dichiarare il difetto di giurisdizione per le condotte poste in essere da Eni in altri Stati;
- 3) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;



- 4) dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste e dei privati;
- 5) dichiarare il difetto di interesse ad agire degli attori;
- 6) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 7) rigettare nel merito le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.

Con vittoria di spese e competenze.

Con riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare anche in via istruttoria.

Roma, 20 settembre 2023

Avvocato dello Stato  
Anna Collabolletta  
Avvocato dello Stato  
Stefano Lorenzo Vitale

